



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 43 DI DATA 30 Gennaio 2026

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ralacarta S.r.l. - stabilimento di Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PDT

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Scarichi idrici
- 4 Allegato 3 - Rifiuti
- 5 Allegato 4 - Inquinamento acustico
- 6 Allegato 5 - Raccomandazioni
- 7 Allegato 6 - Planimetria Scarico acque meteoriche di dilavamento nel rio Bordellino
- 8 Allegato 7 - Planimetria Emissioni diffuse e convogliate
- 9 Allegato 8 - Planimetria Rifiuti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, poi aggiornata con la propria determinazione n. 561 di data 3 ottobre 2023 e con la propria determinazione n. 218 di data 13 maggio 2024, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Ralacarta S.r.l., con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7 (partita IVA n. 00468820220), relativa allo stabilimento ivi situato (pp. ed. 3413 e 3414 C.C. Riva), la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- c) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

vista la propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024, rilasciata alla ditta Ralacarta S.r.l., con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7 (**partita IVA n. 02764110223** – di seguito Ditta), ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., per lo stabilimento in oggetto (pp. ed. 3413 e 3414 C.C. Riva), che ha ricompreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- c) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

preso atto che la propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024 ha fatto decadere la vigenza delle proprie determinazioni n. 561 di data 3 ottobre 2023 e n. 218 di data 13 maggio 2024, mentre ha confermato quanto segue:

- *“di dare atto che tutte le prescrizioni, raccomandazioni, indicazioni e scadenze riportate nella propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, rimangono confermate;*
- *di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, che ne formano parte integrante e sostanziale;*
- *di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 (“Raccomandazioni”) alla propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, che ne forma parte integrante e sostanziale;*
- *di rammentare che la presente Autorizzazione Unica Territoriale è valida fino al 13 gennaio 2037, data di scadenza della propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza”;*

vista la domanda di AUT presentata dalla Ditta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) e integrata in data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025) e in data 14 gennaio 2026 (ns. prot. n. 29735 di data 15 gennaio 2026), relativa allo stabilimento sito in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7, tesa in particolare a conseguire il rilascio dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- nuova autorizzazione di competenza provinciale allo scarico in corpo idrico superficiale (Rio Bordellino) delle acque reflue industriali derivanti dal *“dilavamento delle aree scoperte oggetto di transito mezzi e attrezzature, deposito e movimentazione rifiuti e/o container”*, previa disoleazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del T.U.L.P.;
- modifica dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di competenza provinciale, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- modifica dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, di competenza provinciale, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006, per quanto concerne le emissioni diffuse;

rilevato in particolare che la Ditta ha presentato un progetto per realizzare un nuovo capannone sulle pp.ffa. 4344, 2777/2, 2770/1, 2770/5, 2770/6, 2770/4, 2770/7, 4354/5, 2816/1, 4354/18, 2816/11, 4354/21, 2816/14 (parte) C.C. Riva;

considerato che a norma dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullamosta, parere o altro atto di assenso previsti dall’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall’articolo 3”*;

considerato che a norma dell’art. 10, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell’AUT;

vista la nota di data 3 ottobre 2025 (ns. prot. n. 773183), con la quale la domanda di AUT è stata trasmessa alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, al fine della verifica, ognuna per i profili di rispettiva competenza, della regolarità e della completezza della domanda di AUT e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell’AUT di data 9 ottobre 2025 (ns. prot. n. 787166), e la contestuale richiesta al Comune di Riva del Garda (TN) di esprimere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il parere di competenza del Sindaco in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 8-bis del T.U.L.P.;

considerato che il Sindaco del Comune di Riva del Garda (TN) non ha comunicato il parere di competenza, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento, consentendo in tal modo al Settore Autorizzazioni e controlli di procedere prescindendo dal parere medesimo;

preso atto che con nota di data 17 ottobre 2025 (ns. prot. n. 809552) è stata comunicata alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate coinvolte nel procedimento l’avvio della fase istruttoria, ai sensi dell’art. 5-bis del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

rilevato che con la propria nota di data 17 ottobre 2025 (ns. prot. n. 809552) è stata indetta la conferenza di servizi istruttoria prevista dall’art. 5bis, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 23 ottobre 2025 (ns. prot. n. 828655 di data 23 ottobre 2025) con la *“revisione della planimetria relativa alla rete delle acque reflue con percorso modificato della condotta dal confine della ditta al punto di immissione nel Rio Bordellino”*;

visto la nota pervenuta in data 27 ottobre 2025 (ns. prot. n. 834690), con cui il Servizio Bacini montani ha espresso *“parere favorevole in merito all’esecuzione degli interventi e si conferma la validità della concessione assentita con determinazione del Dirigente n. 10736 di data 30 settembre 2025, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dal punto 7) delle prescrizioni di carattere tecnico-operativo, il Concessionario, in caso di modifiche all’opera, dovrà fare richiesta alla struttura provinciale competente, che provvederà al rilascio di opportuno provvedimento”*;

visto il verbale (rep. n. 152 di data 3 novembre 2025) di conclusione della conferenza di servizi indetta con propria nota di data 17 ottobre 2025 (ns. prot. n. 809552), il quale riporta la descrizione dei lavori svolti;

vista la nota di data 5 novembre 2025 (ns. prot. n. 860523) con la quale è stato trasmesso il verbale di conferenza n. 152 di data 3 novembre 2025 ai soggetti coinvolti nel procedimento;

rilevato che contestualmente all'invio del verbale di conferenza n. 152 di data 3 novembre 2025, con la nota di data 5 novembre 2025 (ns. prot. n. 860523) sono state trasmesse le integrazioni prodotte dalla Ditta in data 23 ottobre 2025 (ns. prot. n. 828655 di data 23 ottobre 2025), nonché il parere del Servizio Bacini montani di data 27 ottobre 2025 (ns. prot. n. 834690);

rilevato che nel verbale di conferenza n. 152 di data 3 novembre 2025 vengono espresse le seguenti considerazioni:

- il capannone esistente è già soggetto alla normativa antincendio per il deposito di carta e plastica. A seguito delle modifiche impiantistiche, la Ditta si è attivata per chiedere l'aggiornamento del titolo in materia di antincendio;
- la Ditta intende effettuare all'interno del capannone esistente delle attività di lavaggio mezzi, senza l'utilizzo di detersivi;
- il procedimento edilizio relativo ai lavori di ampliamento, di competenza comunale, è ancora in fase di valutazione;
- la Ditta ha già ottenuto il titolo paesaggistico in merito ai lavori di ampliamento, rilasciato dalla CPP. Pertanto, tale titolo non verrà ricompreso nel provvedimento finale di AUT;

rilevato ancora che in sede di conferenza di servizi istruttoria svoltasi in data 28 ottobre 2025 è stato rappresentato alla Ditta che l'autorizzazione vigente, rilasciata con la propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 e volturata in favore della Ditta con la propria determinazione n. 417 di data 12 settembre 2024, *“avrà validità fino alla conclusione dei lavori; solo dopo la fine dei lavori potrà entrare in vigore la nuova autorizzazione che contempla lo sviluppo delle attività dello stabilimento su due capannoni”*;

considerato che con nota di data 5 novembre 2025 (ns. prot. n. 860523) di trasmissione del verbale di conferenza di servizi n. 152 di data 3 novembre 2025 il procedimento è stato sospeso per richiesta di integrazioni alla documentazione presentata a seguito delle evidenze emerse in sede di conferenza di servizi istruttoria svoltasi in data 28 ottobre 2025;

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025);

rilevato che nelle integrazioni pervenute in data in data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025) la Ditta ha specificato quanto segue:

- *“A seguito di valutazioni tecniche l'azienda ha deciso di convogliare anche le emissioni del suddetto impianto di triturazione cavi, realizzando una nuova emissione E2 sulla copertura del nuovo capannone. Non è possibile convogliare le emissioni nel camino E1 esistente in quanto la distanza è eccessiva. Per questo motivo, l'emissione diffusa D6 è da stralciare rispetto alla domanda iniziale”*;
- *“La nuova emissione E2 avrà portata di 5400 Nmc/h e diametro di 300 mm. Il sistema di aspirazione ed abbattimento (filtro FMACV 36/20 della Veneta Componenti) rimarrà lo stesso già oggi presente a presidio dell'impianto di triturazione”*;

vista la nota di data 14 novembre 2025 (ns. prot. n. 891259), con la quale sono state trasmesse le stesse integrazioni ai soggetti interessati;

rilevato che nella nota di data 14 novembre 2025 (ns. prot. n. 891259) è stato chiesto *“ai soggetti in indirizzo di far pervenire le proprie valutazioni di competenza entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente nota. Se entro tale termine non dovesse pervenire alcuna comunicazione, le integrazioni saranno reputate complete ed esaustive”*;

vista la nota pervenuta in data 20 novembre 2025 (ns. prot. n. 909033 di data 20 novembre 2025), con la quale il Comune di Riva del Garda (TN) ha comunicato che *“si prende atto della documentazione depositata e, per quanto di competenza, si ritiene conclusa la fase istruttoria”*;

preso atto che non sono state comunicate autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

vista la nota di data 25 novembre 2025 (ns. prot. n. 920596) con la quale è stata indetta per il giorno 5 dicembre 2025 la conferenza di servizi decisoria (in modalità sincrona) prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., per l'acquisizione dei seguenti atti:

- parere della U.O. per la Tutela dell'acqua del Settore Qualità ambientale in relazione allo scarico delle acque reflue industriali della Ditta nel rio Bordellino;
- parere dell'Amministrazione comunale in materia di emissioni acustiche, a seguito della relazione di valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 del 1 ottobre 2025);
- poiché la Ditta, con le integrazioni di data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025), ha prospettato una variazione in materia di emissioni in atmosfera rispetto a quanto descritto nella domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 del 1 ottobre 2025), si ravvisa all'Amministrazione comunale che potrà esprimere in sede di conferenza di servizi il parere previsto dall'art. 8-bis del .P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in seguito T.U.L.P.), in ordine al parere per le modifiche sostanziali ad impianti industriali esistenti;
- eventuale parere del Servizio Antincendi e protezione civile;

rilevato che nella nota di data 25 novembre 2025 (ns. prot. n. 920596) è stato specificato che *“il Servizio Bacini montani ha già fatto pervenire il proprio parere di competenza in relazione al nuovo scarico della Ditta in acque superficiali in data 27 ottobre 2025 (ns. prot. n. 834690) e pertanto non è tenuto a partecipare alla conferenza e ad esprimersi nuovamente”*;

visto il verbale (rep. n. 171 di data 10 dicembre 2025) di conclusione della conferenza di servizi tenutasi il giorno 5 dicembre 2025 e indetta con propria nota di data 25 novembre 2025 (ns. prot. n. 920596), il quale riporta la descrizione dei lavori svolti e le posizioni espresse dai vari partecipanti;

vista la nota di data 12 dicembre (ns. prot. n. 973506) con la quale è stato trasmesso il verbale di conferenza n. 171 di data 10 dicembre 2025 ai soggetti coinvolti nel procedimento;

rilevato che nel verbale di conferenza di servizi decisoria n. 171 di data 10 dicembre 2025 vengono riportate le seguenti posizioni:

- il Servizio Bacini montani *“ravvisando lo spostamento del tracciato proposto dalla Ditta con le precedenti integrazioni inviate agli Enti, precisa come lo scarico avrà natura discontinua. La concessione relativa all'esecuzione dei lavori e all'esercizio dello scarico è stata rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Bacini montani n. 10736 di data 30 settembre 2025 e verrà modificata per recepire la modifica del tracciato proposta dalla Ditta. Il Servizio Bacini montani, esprimendo parere positivo allo scarico, conferma poi le prescrizioni riportate nella citata determinazione del Dirigente del Servizio Bacini montani n. 10736 di data 30 settembre 2025”*;
- l'Amministrazione comunale ha ravvisato quanto segue:
 - *“in materia di emissioni acustiche, l'Amministrazione comunale ha valutato positivamente la relazione di valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 del 1 ottobre 2025). L'Amministrazione comunale prescrive alla Ditta di consegnare entro tre mesi dalla comunicazione della data di fine lavori una relazione contenente gli esiti di una campagna di misura del rumore relativi alla gestione dello stabilimento secondo quanto descritto nella documentazione progettuale allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 del 1 ottobre 2025);*
 - *in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 8 e 8bis del T.U.L.P., l'Amministrazione comunale non rileva elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione”*;

vista la nota di data 10 dicembre 2025 (ns. prot. n. 968418), con cui il Servizio Antincendi e protezione civile ha espresso parere favorevole “*all’esecuzione dei lavori previsti nel progetto presentato, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:*”

- *Le lavorazioni previste nel progetto presentato non evidenziano quantità di materiale tali da far rientrare la attività nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco. Nel caso si intendano svolgere lavorazioni o depositi che coinvolgono quantitativi di materiale tali da far rientrare l’attività fra quelle soggette al controllo dei vigili del fuoco dovranno essere presentate le domande previste (richiesta di esame progetto e SCIA come da DPR151/2011). Si dovrà inoltre tener conto di quanto previsto dal DM 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;*
- *Ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a lavori ultimati, in relazione alla situazione effettivamente riscontrata, in sede di visita sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Quest’ultimo sarà richiesto dal titolare dell’attività in conformità alla legge vigente”;*

ritenuto di riportare le prescrizioni impartite dal Servizio Antincendi e protezione civile tra le raccomandazioni al presente provvedimento (Allegato 5), in quanto tale materia non ricade espressamente nel capo di applicazione dell’AUT definito dall’art. 3 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la nota di data 17 dicembre 2025 (ns. prot. n. 990467) con cui è stato comunicato alla Ditta la conclusione con esito positivo della fase decisoria del procedimento ed è stato contestualmente richiesto di presentare la seguente documentazione:

- *“dato l’ampliamento dello stabilimento, con la conseguente variazione della superficie dello stesso, si chiede a codesta rispettabile Ditta di aggiornare la fideiussione collegata alle attività svolte nello stabilimento, prendendo atto dell’ampliamento con una specifica appendice alla fideiussione bancaria di data 13 agosto 2012, prot. n. 14/14079 (ns. prot. n. 474436 di data 22 agosto 2012) e ai successivi atti integrativi di data 26 settembre 2012, prot. n. 14/14079/1 (ns. prot. n. 557378 di data 3 ottobre 2012), di data 10 settembre 2013, prot. n. 14/14079/2 (ns. prot. n. 502943 di data 17 settembre 2013) e di data 22 agosto 2024 prot. n. 14/14079/3 (ns. prot. n. 641745 di data 23 agosto 2024) relativa al subingresso, emessi dalla Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Arco (TN), via delle Magnolie, 1, per conto della Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68”;*
- *“si chiede a codesta rispettabile Ditta di inviare copia della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità (propedeutica alla produzione di materia prima dal recupero di rifiuti costituiti da carta e cartone) e dagli aggiornamenti dell’attestato di data 29 maggio 2020 trasmesso in data 10 luglio 2020 (ns. prot. n. 403104 di data 13 luglio 2020) – che certifica che il Sistema di Gestione della Ditta, relativamente al campo di applicazione “recupero di rottami metallici mediante cernita e adeguamento volumetrico – e dell’attestato di data 27 maggio 2019 trasmesso in data 22 luglio 2019 (ns. prot. n. 459200 di data 22 luglio 2019) – che certifica che il Sistema di Gestione della Ditta soddisfa le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento UE n. 75/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – in modo da aggiornare la documentazione presente agli atti dello scrivente Settore”;*

rilevato ancora che nella nota di data 17 dicembre 2025 (ns. prot. n. 990467) è stato ravvisato quanto segue:

- *“al punto 3) della parte dispositiva della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016, con la quale l’impianto sopra indicato è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P., viene prescritto tra l’altro quanto segue:*
- *“lo stoccaggio esterno dei rifiuti deve avvenire tramite container stagni e chiusi al fine di evitare la produzione di reflui industriali; eventuali acque produttive non potranno essere convogliate nella rete idrica esistente e dovranno essere smaltite tramite ditte autorizzate”.*

- Nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) la Ditta specifica che “intende eventualmente depositare nell’area scoperta le seguenti tipologie di rifiuti (sia propri che di terzi), al fine di ottimizzare ulteriormente gli spazi nelle aree di lavorazione dei rifiuti:
 - Vetro
 - Metalli ferrosi e non ferrosi
 - Carta/cartone
 - Legno
 - Plastica rigida e non (PE, PP, PVC, PS).
- Considerata la non pericolosità e le caratteristiche insite dei rifiuti in questione si prevede il deposito in container scarrabili, ma non si esclude la possibilità di deposito direttamente a terra, garantendo l’identificazione e la separazione netta con altri rifiuti”.
- Tenuto conto di quanto stabilito nella sopra richiamata deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016, si ritiene perciò di precisare che, qualora la Ditta volesse stoccare i rifiuti all’aperto in cumulo, dovrà procedere alla modifica delle prescrizioni impartite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016. Nelle more dell’eventuale modifica della sopra richiamata deliberazione, in autorizzazione richiamata la prescrizione di cui al punto 3) della parte dispositiva della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016”;

viste le integrazioni pervenute in data 14 gennaio 2026 (ns. prot. n. 29735 di data 15 gennaio 2026), con allegata la documentazione richiesta con la nota di data 17 dicembre 2025 (ns. prot. n. 990467);

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Rio Bordellino) delle acque reflue industriali derivanti dal “*dilavamento delle aree scoperte oggetto di transito mezzi e attrezzature, deposito e movimentazione rifiuti e/o container*”, previa disoleazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;
- c) autorizzazione per l’esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- d) valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 del 1 ottobre 2025), ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Comune di Riva del Garda (TN) ha preso atto in sede di conferenza di servizi decisoria delle considerazioni ivi riportate e ha impartito specifiche prescrizioni;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043), dalla quale emerge che il progetto prevede le seguenti modifiche impiantistiche:

- la Ditta intende realizzare un nuovo capannone sulle pp. ff. 4344, 2777/2, 2770/1, 2770/5, 2770/6, 2770/4, 2770/7, 4354/5, 2816/1, 4354/18, 2816/11, 4354/21, 2816/14 (parte) C.C. Riva, dove effettuare alcune delle operazioni di gestione dei rifiuti attualmente autorizzate nel capannone esistente. In particolare, nel nuovo capannone verrà spostata l’area di gestione dei rifiuti metallici e dei rifiuti costituiti da cavi e RAEE, nonché la predisposizione di un’area promiscua in analogia a quella già esistente nel capannone esistente. La riorganizzazione delle aree di gestione dei rifiuti non prevede modifiche al quantitativo totale di rifiuti gestiti;
- l’aumento degli spazi adibiti alla gestione dei rifiuti comporterà un aumento della potenzialità delle emissioni diffuse. Nel nuovo capannone verrà spostato il macchinario “tranciacavi”, attualmente presente nel capannone esistente e connesso all’emissione convogliata denominata con la sigla E1. Essendo il macchinario “tranciacavi” dotato di un proprio filtro di abbattimento, la Ditta non intende convogliare l’emissione derivante, ma considerarla come una nuova diffusa;

- nelle aree esterne allo stabilimento la Ditta intende stoccare alcune tipologie di rifiuti. Pertanto, ha previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche insistenti sulle platee impermeabili dove si realizzano gli stoccaggi dei rifiuti. Tale reflujo industriale verrà poi scaricato in corpo d'acqua superficiale (nello specifico rio Bordellino);
- per quanto riguarda gli aspetti acustici, la Ditta ha allegato alla domanda di AUT una relazione di valutazione previsionale di impatto acustico. Secondo tale relazione, vengono rispettati i limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione comunale;

rilevato che le pp. ff. 4344, 2777/2, 2770/1, 2770/5, 2770/6, 2770/4, 2770/7, 4354/5, 2816/1, 4354/18, 2816/11, 4354/21, 2816/14 (parte) C.C. Riva, su cui sorgerà il nuovo capannone, sono attigue alle pp. ed. 3413 e 3414 C.C. Riva, su cui sorge il capannone esistente della Ditta, e che l'accesso all'area è unico;

rilevato che tra i due capannoni vi è quindi continuità spaziale, nonché continuità organizzativa per quanto riguarda le attività condotte dalla Ditta nel proprio ciclo di gestione dei reflui;

ritenuto pertanto di considerare li due capannoni come un unico stabilimento, situato sulle seguenti pp. ff. e pp. ed.;

- pp. ff. 4344, 2777/2, 2770/1, 2770/5, 2770/6, 2770/4, 2770/7, 4354/5, 2816/1, 4354/18, 2816/11, 4354/21, 2816/14 (parte) e pp. ed. 3413 e 3414 C.C. Riva;

rilevato che tra le premesse della propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 era riportato quanto segue:

- *“vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, recante le disposizioni per la gestione delle “Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne – disposizioni attuative dell’art. 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)”;*
- *visto l’articolo 18-bis, comma 2, lettera b, del T.U.L.P. il quale dispone che l’obbligo stabilito al comma 1 dello stesso articolo sussiste nei casi in cui nelle aree esterne è effettuato, tra l’altro, “stoccaggio o lavorazione di rifiuti”;*
- *visto l’articolo 1, comma 2, lettera l) dell’Allegato alla suddetta deliberazione n. 1239, il quale dispone che sono soggetti alla disciplina di cui alla deliberazione stessa gli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti;*
- *visto l’articolo 9 dell’Allegato alla suddetta deliberazione n. 1239, il quale dispone che “Con riferimento alle attività esistenti alla data di approvazione di questa deliberazione che non siano adeguate alla disciplina dell’articolo 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e a queste disposizioni, entro quattro anni dalla suddetta data deve essere ottenuta l’autorizzazione allo scarico industriale e devono essere conclusi i conseguenti interventi di adeguamento”;*
- *ritenuto pertanto doveroso rammentare che la Ditta, qualora la gestione delle acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento non sia già conforme a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, debba ottenere entro il 26 luglio 2025 l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento dei piazzali ove vengono effettuate attività di stoccaggio/lavorazione di rifiuti e distribuzione carburanti ed entro la medesima data devono essere conclusi gli eventuali interventi di adeguamento”;*

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, recante le disposizioni per la gestione delle *“Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne – disposizioni attuative dell’art. 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)”;*

rilevato che il nuovo scarico in acque superficiali sarà costituito dai seguenti contributi di acque reflue industriali:

- *“acque di dilavamento delle aree scoperte oggetto di transito mezzi e attrezzature, deposito e movimentazione rifiuti e/o container”;*

- acque derivanti dal lavaggio dei mezzi condotto senza l'utilizzo di detersivi nell'area "Promiscua" del capannone esistente;

rilevato che il progetto allegato alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043) prevede il recupero di parte del sistema di raccolta e trattamento esistente dedicato alle sole acque di prima pioggia;

rilevato che per quanto concerne la gestione delle acque di dilavamento dei piazzali esterni il progetto allegato alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043) prevede quanto segue:

- realizzazione di nuove griglie di raccolta e caditoie;
- posa di uno sgrigliatore e di un successivo pozzetto scolmatore che avrà la funzione di dissabbiatore. L'acqua raccolta nel pozzetto scolmatore (di seguito "acqua di prima pioggia") verrà convogliata in una vasca di capacità 50 m³ e avviata a un successivo disoleatore; le acque scolmate dal pozzetto scolmatore (di seguito "acqua di prima pioggia") verranno inviate a tre vasche in serie (ciascuna della capacità di 50 m³) e avviate a un successivo disoleatore di nuova installazione;
- installazione di una stazione di pompaggio per lo scarico nel rio Bordellino delle "acqua di prima pioggia" e delle "acqua di seconda pioggia";

dato atto che tra le acque ricomprese nel paragrafo soprastante, vista la conformazione della rete di raccolta, è ricompreso il contributo delle acque reflue derivante dal lavaggio dei mezzi;

rilevato che il ricettore principale dello scarico (rio Bordellino) non rientra tra i corpi fluviali oggetto di monitoraggio e ricompresi nell'allegato "D – classificazione dei corpi idrici superficiali – Elaborazione dei dati della rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali Sessenio 2014-2019" alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022, recante "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

rilevato pertanto che, come specificato nel parere di data 27 agosto 2024 (ns. prot. n. 647345), in risposta al quesito presentato dalla Ditta in data in data 27 luglio 2024 (ns. prot. 587401 di data 29 luglio 2024), la U.O. per le Valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale ha precisato che "il corpo idrico recettore è pertanto il Lago di Garda (POMI2LN1ir_1) in stato ecologico "buono", stato chimico anch'esso buono";

rilevato che nel verbale di conferenza di servizi decisoria n. 171 di data 10 dicembre 2025 la U.O. per la Tutela dell'acqua del Settore Qualità ambientale ha espresso le seguenti considerazioni:

- "ravvisa la coerenza tra tali contributi (ovvero i contributi di cui si compone il nuovo scarico in acque superficiali per cui la Ditta ha presentato domanda di autorizzazione, e cioè acque dilavanti i piazzali dove verranno stoccati i rifiuti e acque di lavaggio dei mezzi, senza l'utilizzo di prodotti detersivi) e i sistemi di trattamento previsti in progetto";
- "Il rio Bordellino confluisce nel lago di Garda, è un "canale regimato" e presenta pressioni non riconducibili alla qualità del refluo che la Ditta intende scaricare in corpo idrico. I rifiuti che la Ditta intende stoccare all'esterno non comportano poi fenomeni di diluizione, in base al loro stato fisico, e quindi una migrazione dei contaminanti in caso di fenomeni di dilavamento meteorico";
- "Pertanto, la U.O. per la Tutela dell'acqua del Settore Qualità ambientale **esprime parere positivo** allo scarico e propone che venga prescritto alla Ditta di effettuare dei campionamenti annuali sullo scarico, per monitorare i seguenti inquinanti:
 - pH;
 - oli minerali;
 - metalli (Alluminio come Al, Arsenico come As, Bario come Ba, Boro come B, Cadmio come Cd, Cromo III come Cr, Cromo VI come Cr, Ferro come Fe, Manganese come Mn, Mercurio come Hg, Nichel come Ni, Piombo come Pb, Rame come Cu, Selenio come Se, Stagno come Sn, Zinco come Zn);
 - materiali in sospensione;
 - materiali sedimentabili;
 - COD;

- *azoto totale*;
- *fosforo totale*”;

visto l’art. 1, comma 2, lettera l), dell’Allegato alla suddetta deliberazione n. 1239, il quale dispone che sono soggetti alla disciplina di cui alla deliberazione stessa gli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

rilevato che le acque reflue industriali di origine meteorica di dilavamento dei piazzali destinati allo stoccaggio dei rifiuti sopra citate hanno recapito in corso d’acqua superficiale, previa depurazione costituita da impianto di disolatura e sedimentazione;

ritenuto di poter autorizzare nel presente provvedimento di AUT, anche tenuto conto delle considerazioni espresse dalla U.O. per la Tutela dell’acqua del Settore Qualità ambientale, lo scarico di acque reflue industriali in corso d’acqua superficiale;

rilevato ancora che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043) la Ditta specifica che *“il Servizio dei Bacini Montani consente una portata massima di scarico nel rio di 10 l/s”*;

ritenuto pertanto congruo fissare tale limitazione come criterio gestionale dello scarico;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera già autorizzate provenienti dallo stabilimento in oggetto, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nella sopra citata determinazione n. n. 13 di data 13 gennaio 2022, secondo le considerazioni ivi riportate;

considerato che le nuove emissioni e le emissioni già installate, in ragione delle materie prime utilizzate, delle lavorazioni svolte e dei sistemi di abbattimento installati, sono ritenute suscettibili di rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P., integrato con quanto di seguito riportato;

rilevato che dalla relazione tecnica allegata alla domanda di AUT di data data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) la Ditta ha specificato che *“a seguito della riorganizzazione logistica e dei nuovi spazi, l’azienda avrà la possibilità di stoccare quantità maggiori di rifiuti e di materie prime nell’area dello stabilimento. Di conseguenza, anche le emissioni diffuse collegate alla giacenza istantanea dei suddetti depositi risulteranno modificate”*;

rilevato che il macchinario “tranciacavi” è dotato di un proprio filtro per le polveri generate dalle fasi di lavorazione;

rilevato che nella relazione tecnica allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) la Ditta chiede di eliminare l’inquinante “Rame” dal set di parametri previsti per gli autonomi controlli sul punto emissivo denominato con la sigla E1 a seguito dello scollegamento della macchina “tranciacavi”;

rilevato che, a seguito di valutazioni tecniche, con le integrazioni di data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025) la Ditta ha prospettato di scollegare il macchinario “tranciacavi” (da ora in poi identificato con la sigla M2) dall’emissione convogliata identificata con la sigla E1 e di collegarla a un nuovo punto emissivo denominato E2, collocato nel nuovo capannone;

rilevato che il macchinario M2 è dotato di una sua aspirazione e che il nuovo punto emissivo E2 non sarà presidiato da alcun sistema di abbattimento, salvo il filtro già installato sul macchinario M2;

ritenuto opportuno rammentare alla Ditta che, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** dell’unità produttiva M2 connessa al nuovo punto emissivo E2, **deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio, di messa a regime e di effettuazione dei primi autonomi controlli**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio. Entro trenta giorni**

dalla data fissata per la **messa a regime** delle unità produttive citate alla lettera precedente, la Ditta **deve trasmettere** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente **i certificati di analisi**, firmati da un tecnico abilitato, relativi ai campionamenti sulle emissioni convogliate. Detti autonomi controlli devono essere **costituiti da almeno due prelievi** (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti) **rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime**;

ritenuto opportuno specificare che la Ditta deve **deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo la data di messa in esercizio e di messa a regime** delle emissioni diffuse oggetto di modifica sostanziale identificate con le sigle D2/c, D2/d, D3/c, D3/d, D4/c e D4/d, al Settore Autorizzazioni e controlli, ed al comune territorialmente competente. La messa a regime deve avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio;

vista la nota di data 28 aprile 2017 (ns. prot. n. 247593 di data 4 maggio 2017) con la quale la Ditta ha comunicato che *“in data 15/05/2017 avverrà la messa in esercizio e la messa a regime delle emissioni diffuse individuate dalle sigle D1/a, D1/b, D2/a, D2/b, D2/c, D2/d, D3/a, D3/b, D3/c, D3/d, D4/a, D4/b, D4/c, D4/d, D4/e, D5”*;

vista la nota di data 23 settembre 2025 (ns. prot. n. 457611 di data 22 settembre 2025) con la quale la Ditta ha comunicato la data di effettuazione dei periodici autonomi controlli sull'emissione convogliata denominata con la sigla E1;

rilevato che nel verbale di conferenza di servizi decisoria n. 171 di data 10 dicembre 2025 è stato preso atto *“che gli aspetti urbanistici e paesaggistici connessi con il progetto proposto dalla Ditta, con particolare riferimento alla realizzazione del nuovo capannone nonché alle modalità di stoccaggio dei rifiuti posti esternamente ad esso, sono stati valutati in sede di CPC”*;

considerato che le pp.ff. e le pp.ed sulle quali insiste il centro di recupero in oggetto ricadono in un'area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Riva del Garda (TN) classifica come “Aree prevalentemente industriali”;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto in particolare l'art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica (*“screening”*) di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale;

rilevato che la Ditta ha presentato ai sensi dell'art. 3 della L.P. 17 settembre 2013, n. 19, in data 27 luglio 2024 (ns. prot. 587401 di data 29 luglio 2024) all'U.O. per le Valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale un quesito di sottoponibilità alle procedure di valutazione d'impatto ambientale per il progetto denominato *“Ampliamento dell'attività di recupero di rifiuti in loc. Ceole”*;

rilevato che il quesito presentato in data 27 luglio 2024 (ns. prot. 587401 di data 29 luglio 2024) riguarda l'ampliamento dello stabilimento in oggetto, diviso in tre fasi successive;

rilevato che l'oggetto della domanda di nuova AUT presentata in data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) riguarda solamente la prima fase del progetto sopra richiamato, denominata di seguito *“FASE I”*;

preso atto che, in relazione alla *“FASE I”* del progetto, nella nota di data 27 agosto 2024 (ns. prot. n. 647345), in risposta al quesito presentato dalla Ditta in data in data 27 luglio 2024 (ns. prot. 587401 di data 29 luglio 2024), la U.O. per le Valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale ha espresso le seguenti conclusioni:

- *“FASE 1: È necessario considerare che l'impianto rientra nella tipologia 7. lettera zb) dell'allegato IV, alla parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (ex. tipologia 11.b) VII – Allegato A del regolamento di esecuzione della l.p. n. 28/88 e s.m.), per cui è già stata effettuata la procedura di verifica ambientale nel 2008 sopra descritta (SCR-2008-15). Si precisa che, ai fini della valutazione della sostanzialità della modifica proposta, il quantitativo totale di 59.983 t/anno di rifiuti non pericolosi gestiti dall'impianto rimane invariato, così come le tipologie di rifiuti trattati dall'impianto rimangono immutati per la sola fase 1. Come riportato all'interno della relazione depositata, si prevede una riorganizzazione interna degli spazi dell'impianto. Si ritiene quindi, considerando anche i contributi sopra riportati inerenti gli aspetti di tutela dell'acqua e della matrice rumore, che l'intervento proposto per la sola Fase 1, in quanto modifica di un impianto esistente che non comporta notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, **5 non deve essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)**. Si rimandano le valutazioni di dettaglio in merito alla matrice rumore e ed agli aspetti di gestione delle acque di scarico nell'ambito della modifica dell'autorizzazione all'ampliamento dell'attività (modifica di AUT)”*;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016, con la quale l'impianto sopra indicato è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P.;

visto che la suddetta deliberazione, al punto 3, stabilisce che *“il progetto definitivo dell'impianto, da presentare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti, dovrà prevedere i seguenti presidi ambientali:*

- *la rete idrica esistente deve essere modificata in modo da prevedere, in caso di sversamenti accidentali, la chiusura della rete di smaltimento ai pozzi disperdenti delle acque di dilavamento delle superfici esterne (escluse le tettoie) e successivamente il direzionamento di tali acque ad una vasca di contenimento o in alternativa una procedura per l'assorbimento di tali sversamenti con materiali assorbenti;*
- *lo stoccaggio esterno dei rifiuti deve avvenire tramite container stagni e chiusi al fine di evitare la produzione di reflui industriali; eventuali acque produttive non potranno essere convogliate nella rete idrica esistente e dovranno essere smaltite tramite ditte autorizzate”*;

vista la nota di data 22 agosto 2024 (ns. prot. n. 640041) con cui la U.O. rifiuti e bonifica dei siti inquinati ha specificato che, in relazione alla FASE 1 del progetto, *“in base ai criteri localizzativi riportati nel 5° Aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti-stralcio rifiuti urbani (approvato con dGP n. 1506 dd. 26/08/2022), gli impianti di gestione rifiuti non pericolosi, sia speciali che urbani, situati in area produttiva non necessitano di localizzazione puntuale, ma solo della verifica dei criteri localizzativi di cui al paragrafo 4.6.2 del Piano stesso da presentare nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA o, se questa non dovesse essere prevista, in fase di autorizzazione”* e pertanto gli interventi non necessitano di localizzazione degli impianti;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

visto in particolare il quinto aggiornamento del Piano – Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, con il quale, in particolare, sono stati definiti al Capitolo 4 i criteri per la verifica della compatibilità localizzazione sia in caso di nuovi impianti di gestione di rifiuti che di modifiche sostanziali ad impianti esistenti;

vista la nota di data 22 agosto 2024 (ns. prot. n. 640041), con la quale il Settore Autorizzazioni e controlli, su richiesta dalla U.O. per le Valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale, ha espresso le seguenti considerazioni in materia di localizzazione dello stabilimento a seguito della presentazione del quesito di sottoponibilità alle procedure di valutazione d'impatto ambientale in data 27 luglio 2024 (ns. prot. 587401 di data 29 luglio 2024) in relazione alla *“FASE I”* del progetto:

- *“FASE 1. In base ai criteri localizzativi riportati nel 5° Aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti-stralcio rifiuti urbani (approvato con dGP n. 1506 dd. 26/08/2022), gli impianti di gestione rifiuti non pericolosi, sia speciali che urbani, situati in area produttiva non necessitano di localizzazione puntuale, ma solo della verifica dei criteri localizzativi di cui al paragrafo 4.6.2 del Piano stesso da presentare nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA o, se questa non dovesse essere prevista, in fase di autorizzazione”;*

dato atto che la Ditta nella domanda in materia di rifiuti allegata all’istanza di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) ha allegato alla relazione tecnica un capitolo dedicato alla verifica dei criteri *“penalizzanti”* ed *“escludenti”* – stabiliti dal Quinto aggiornamento del Piano gestione rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022 – ai fini dell’insediamento di impianti di gestione rifiuti nell’area in oggetto;

rilevato che sull’area dello stabilimento non insistono ad oggi criteri *“escludenti”*;

rilevato che la Ditta sull’area dello stabilimento (ricompreso anche dell’area di nuovo ampliamento) ha condotto la disamina dei criteri *“penalizzanti”* stabiliti dal Quinto aggiornamento del Piano gestione rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, individuando i seguenti criteri:

- Distanza dell’impianto di gestione di rifiuti da centri abitati o abitazioni sparse (100 m) o strutture sensibili (500 m);
- pericolosità sismica - Aree suscettibili di alte amplificazioni;
- Carta di sintesi della Pericolosità – penalità lito geomorfologica – P2 - Penalità bassa (art. 17);

acquisiti altresì nel corso dell’iter istruttorio di AUT in conferenza di servizi istruttoria i pareri positivi delle strutture competenti in relazione ai criteri *“penalizzanti”* individuati dalla Ditta;

vista la nota di data 5 dicembre 2024 (ns. prot. n. 14155), con cui nel corso di un simile iter istruttorio di AUT il Servizio Geologico ha ribadito che le *“aree suscettibili di alte e medie amplificazioni stratigrafiche”*, individuate come criterio penalizzante di tipo localizzativo nel vigente Piano provinciale di gestione dei rifiuti, sono contenute nella Carta della Pericolosità Sismica provinciale, la quale descrive e classifica le porzioni di territorio relativamente ai cosiddetti effetti sismici locali. Tale cartografia possiede il solo scopo di fornire conoscenze specifiche a scala locale in merito al comportamento sismico del sottosuolo, informazioni utili non solo per la pianificazione territoriale ma anche, almeno in parte, per la progettazione delle opere”;

rilevato che nella nota di data 5 dicembre 2024 (ns. prot. n. 14155) viene specificato che qualora le strutture presenti in uno stabilimento risultino già valutate e verificate in fase di approvazione del progetto edilizio per quanto concerne l’azione sismica sulla base della normativa vigente all’epoca della costruzione, non necessiti di ulteriori e nuove valutazioni in merito alle azioni sismiche connesse al criterio penalizzante *“Aree suscettibili di alte amplificazioni”*;

dato atto che per quanto riguarda la *“Distanza dell’impianto di gestione di rifiuti da centri abitati o abitazioni sparse (100 m) o strutture sensibili (500 m)”*, anche al fine di verificare e superare il suddetto criterio penalizzante, la Ditta ha presentato una relazione previsionale di impatto acustico;

rilevato che per quanto concerne il criterio penalizzante *“Carta di sintesi della Pericolosità – penalità lito geomorfologica – P2 - Penalità bassa (art. 17)”* il medesimo è stato verificato e superato in fase istruttoria del procedimento;

ritenuto pertanto di ritenere verificati e superati i criteri penalizzanti relativi all’area dello stabilimento e rilevati in fase istruttoria del procedimento di AUT;

vista la planimetria denominata *“Scarico acque meteoriche di dilavamento nel rio Bordellino”* allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025), allegata al presente provvedimento (Allegato 6) quale parte integrante e sostanziale;

vista la planimetria denominata “*Emissioni diffuse e convogliate*” allegata alle integrazioni di data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025), allegata al presente provvedimento (Allegato 7) quale parte integrante e sostanziale;

vista la planimetria denominata “*Planimetria rifiuti*” allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025), allegata al presente provvedimento (Allegato 8) quale parte integrante e sostanziale;

rilevato che, per brevità, i capannoni della Ditta verranno come di seguito indicati anche in conformità a quanto riportato nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025):

- *Capannone 1*: capannone esistente;
- *Capannone 2*: capannone di nuova realizzazione;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) la Ditta specifica che, a seguito dei lavori di ampliamento dello stabilimento, le zone adibite alla gestione dei rifiuti verranno come di seguito effettuate:

- *Capannone 1*, suddiviso nei seguenti spazi:
 - “*Area carta e cartone*” dedicata alla sola gestione dei rifiuti costituiti da carta e cartone; in questi spazi verranno eliminate le aree dedicate alla gestione di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi e verrà spostata nel “*Capannone 2*” l’attività di recupero di rifiuti costituiti da cavi e RAEE.
 - “*Area Promiscua*” dedicata alle attività descritte nella sotto riportata nota di data 6 febbraio 2017 (ns. prot. n. 67981 di data 7 febbraio 2017);
- *Capannone 2*, suddiviso nei seguenti spazi:
 - “*Area metalli*” e “*Recupero cavi e RAEE*” dedicata alle attività di recupero di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi e l’attività di recupero di rifiuti costituiti da cavi e RAEE;
 - “*Area Promiscua*” dedicata alle attività descritte nella sotto riportata nota di data 6 febbraio 2017 (ns. prot. n. 67981 di data 7 febbraio 2017);

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di autorizzazione in materia di rifiuti presentata in data 6 febbraio 2017 (ns. prot. n. 67981 di data 7 febbraio 2017), la Ditta ha specificato che “*nell’area promiscua sono effettuate le attività di selezione e cernita, di messa in riserva e di stoccaggio dei rifiuti prodotti e di MPS derivanti dal trattamento di rifiuti vari (che possono comprendere anche metalli, carta/cartone, cavi o RAEE se le esigenze organizzative lo richiedono). All’interno di tali aree si procederà pure all’attività di recupero degli estintori, avendo cura di organizzare gli spazi in maniera di operare in totale sicurezza le operazioni di svuotamento dei contenitori in pressione. Ovviamente i rifiuti risulteranno sempre opportunamente separati dalle MPS o dai rifiuti prodotti per mezzo dell’apposizione di barriere mobili o dell’utilizzo di container o contenitori di varie dimensioni*”;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) la Ditta specifica che “*i rifiuti saranno chiaramente identificati e fisicamente separati per tipologia merceologica. Si precisa che l’attività di messa in riserva R13 di carta/cartone, metalli e RAEE potrà avvenire, sulla base delle esigenze produttive o logistiche, anche all’interno delle aree promiscue adiacenti*”;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) la Ditta specifica che i depositi dei rifiuti nell’area “*Promiscua*” dei due capannoni “*saranno chiaramente identificati e fisicamente separati*” per tipologia merceologica;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) la Ditta specifica che “*intende eventualmente depositare nell’area scoperta le seguenti tipologie di rifiuti (sia propri che di terzi), al fine di ottimizzare ulteriormente gli spazi nelle aree di lavorazione dei rifiuti*:

- *Vetro*
- *Metalli ferrosi e non ferrosi*

- Carta/cartone
- Legno
- Plastica rigida e non (PE, PP, PVC, PS).

Considerata la non pericolosità e le caratteristiche insite dei rifiuti in questione si prevede il deposito in container scarrabili, ma non si esclude la possibilità di deposito direttamente a terra, garantendo l'identificazione e la separazione netta con altri rifiuti”;

rilevato ancora che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) la Ditta specifica che *“l'attività di messa in riserva R13 di carta/cartone, metalli e RAEE potrà avvenire, sulla base delle esigenze produttive o logistiche, anche all'interno delle aree promiscue adiacenti”;*

ritenuto doveroso richiamare la prescrizione impartita al punto 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016, con la quale l'impianto sopra indicato è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P., con cui è stato prescritto quanto segue:

- *lo stoccaggio esterno dei rifiuti deve avvenire tramite container stagni e chiusi al fine di evitare la produzione di reflui industriali; eventuali acque produttive non potranno essere convogliate nella rete idrica esistente e dovranno essere smaltite tramite ditte autorizzate”;*

visto il parere di data 27 agosto 2024 (ns. prot. n. 647345), con cui la U.O. per le valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale ha specificato che *“allo stato attuale l'attività di recupero rifiuti è condotta all'interno del capannone esistente. Anche dopo l'ampliamento le attività di recupero rifiuti saranno condotte sotto copertura, ridistribuite tra il capannone esistente e quello di nuova realizzazione. La ditta intende, a titolo cautelativo, gestire le acque meteoriche raccolte dalle aree scoperte, interessate dal transito di mezzi e attrezzature, movimentazione rifiuti, deposito e movimentazione container, ed inviarle al Rio Bordellino previo trattamento con un sistema di vasche di decantazione di disoleazione opportunamente dimensionato. Le acque meteoriche delle coperture saranno correttamente scaricate a dispersione, come già avviene nella configurazione attuale”;*

ritenuto pertanto doveroso prescrivere alla Ditta di stoccare i rifiuti in container chiusi qualora effettuasse la messa in riserva nella *“Area scoperta”* compresa tra i due capannoni;

ritenuto opportuno specificare che la possibilità di stoccare i rifiuti nella *“Area scoperta”* con modalità diverse dallo stoccaggio in container chiusi è subordinata alla modifica della prescrizione impartita al punto 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016, nonché del preliminare parere della U.O. per le valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale, utile a superare quanto riportato nella nota di data 27 agosto 2024 (ns. prot. n. 647345);

rilevato che le superfici dello stabilimento, sia le aree interne che quelle esterne adibite allo stoccaggio delle materie prime prodotte o dei rifiuti gestiti sono costituite da materiale impermeabile;

rilevato che tra le premesse della propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 veniva specificato quanto segue:

- *“rilevato che gli unici sversamenti possibili nell'area denominata in planimetria “AREA SCOPERTA” sono dovuti principalmente a perdite di olio o di idrocarburi dai mezzi di trasporto, dal momento che la Ditta effettua operazioni di recupero esclusivamente di rifiuti allo stato solido e che in tale area non vengono effettuate operazioni di carico e scarico ma solo depositi di materie prime o stoccaggi di rifiuti prodotti o in attesa di smistamento in container stagni e chiusi al fine di evitare la produzione di reflui industriali”;*

ritenuto doveroso prescrivere che l'area di ingresso principale e le aree di movimentazione dei rifiuti mediante mezzi meccanici debbano essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; tali aree devono essere costantemente sgombre da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;

considerato che l'area di lavorazione dei rifiuti è pavimentata in calcestruzzo;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) la Ditta specifica che *“le materie prime prodotte (EoW) potranno essere depositate all'interno dei capannoni o nelle aree scoperte”*;

ritenuto doveroso prescrivere che il deposito delle materie lavorate in attesa di certificazione e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti debba avvenire distintamente a seconda delle caratteristiche del rifiuto di partenza; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere noto da quali lavorazioni le materie ivi stoccate derivano;

considerato che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero sono stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;

visto il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

visto l'articolo 3 del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 il quale stabilisce che *“Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1”*;

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di data 5 agosto 2021 (ns. prot. n. 567971 di data 5 agosto 2021) nella quale sono riportate le modalità operative messe in atto dalla Ditta al fine di esercitare le operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima in ossequio alle disposizioni del suddetto D.M. 22 settembre 2020, n. 188 e conformemente ai requisiti tecnici di cui al suo Allegato 1;

ritenuto doveroso rammentare che al fine di poter effettuare le operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati la Ditta deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 188/2020;

visto il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando i rottami metallici di alluminio, ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto l'attestato di data 5 agosto 2024 trasmesso trasmesso in data 14 gennaio 2026 (ns. prot. n. 29735 di data 15 gennaio 2026), che certifica che il Sistema di Gestione della Ditta, relativamente al campo di applicazione *“recupero di rottami metallici mediante cernita e adeguamento volumetrico*, è stato sottoposto ad accertamento ed è risultato conforme ai requisiti del regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici e di alluminio cessano di essere rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto l'attestato di data 5 agosto 2024 trasmesso trasmesso in data 14 gennaio 2026 (ns. prot. n. 29735 di data 15 gennaio 2026), che certifica che il Sistema di Gestione della Ditta soddisfa le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento UE n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerato che con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 194 di data 21 aprile 2017 la Ditta era autorizzata, tra l'altro, ad effettuare operazioni di rifiuti costituiti da metalli e da plastica volte alla produzione di materia prima (end of waste);

visto il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante, tra l'altro, modifiche al D.Lgs. 152/2006;

visto in particolare l'art. 14-bis del predetto D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla L. 128/2019, che ha disposto la modifica sostanziale dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in particolare riformulandone il comma 3 come segue: *“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”;

viste le *“Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006”* approvate dal SNPA con delibera del Consiglio del 6 febbraio 2020, n. 62/20, e pubblicate con n. 23/2020 (di seguito *linee guida SNPA 23/2020*);

viste le integrazioni di data 22 dicembre 2021 (ns. prot. n. 928211 di data 23 dicembre 2021) con le quali la Ditta ha trasmesso le seguenti schede end of waste:

- a) end of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe;
- b) end of waste rifiuti costituiti da plastica;

ritenuto doveroso prescrivere che:

- a) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici 11.05.01, 11.05.99, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99, e 12.01.99 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 3.1 *“End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe”*, nonché nel relativo sub-sub-allegato 3.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- b) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 02.01.04, 07.02.13, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 16.02.16, 16.03.06, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 3.2 *“End of waste rifiuti costituiti da plastica”*, nonché nel relativo sub-sub-allegato 3.2.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

considerato che le attività di recupero debbano garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;

considerato che le schede “*End of waste*” allegata al presente provvedimento, nonché i relativi sub-allegati relativi alla dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;**

visto il Decreto del Ministero dell’Interno 26 luglio 2022 recante ad oggetto “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*”;

considerato che gli stabilimenti e gli impianti di nuova realizzazione che effettuano stoccaggio di rifiuti in via esclusiva o a servizio di impianti di trattamento di rifiuti devono essere adeguati fin da subito al suddetto Decreto;

rilevato che nel verbale di conferenza di servizi decisoria n. 171 di data 10 dicembre 2025 è stato riportato che il Servizio Antincendi e Protezione civile ha ravvisato per le vie brevi la necessità di raccomandare alla Ditta “*di effettuare le dovute valutazioni in materia di antincendio nel caso in cui, dopo la conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo capannone, dovesse variare la configurazione impiantistica prospettata con il nuovo progetto di ampliamento o nel caso in cui lo stoccaggio dei rifiuti (in particolar modo quelli relativi ai rifiuti costituiti da imballaggi in carta e cartone) dovesse variare in quantità o ubicazione*”;

dato atto che nelle tabelle di cui alle lettere b) e c) presenti in Allegato 2 “*Rifiuti*” alla determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, alla colonna “*Provenienza e caratteristiche*” è riportate – tra le altre – la seguente condizione: “*privati (limitatamente ai rifiuti da costruzione/demolizione o previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro)*”;

considerato che la prescrizione sopra richiamata in base alla quale i “*privati*” possono portare presso l’impianto di recupero in oggetto i propri rifiuti “*previa convenzione con la comunità Alto Garda e Ledro*” è relativa al conferimento da parte di utenze domestiche, in attinenza al combinato disposto dall’articolo 198, comma 1 “*i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa*” e comma 2-bis “*Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani*” del D.Lgs. 152/2006;

vista a tale proposito la nota del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale economia circolare di data 8 marzo 2022, prot. n. 28965 nella quale è riportato, tra l’altro, che “*le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, indipendentemente che essi siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), [rientrano] nella competenza dei comuni ovvero degli EGATO, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Appare evidente come i cittadini siano tenuti a conferire i propri rifiuti nell’ambito del servizio di raccolta pubblico e non possano autonomamente scegliere soggetti diversi dal gestore, individuato dall’amministrazione, per il ritiro degli stessi*”;

vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 05257/2023REG.PROV.COLL n. 04502/2020 REG.RIC pubblicata il 29 maggio 2023, con la quale viene annullata la determinazione 20 agosto 2018 n. 2621, del Dirigente del Settore ambiente della Città metropolitana di Venezia, limitatamente alla sola prescrizione per cui “*Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni (...)*”;

dato atto che fra le motivazioni della sopra menzionata Sentenza vi sono anche le seguenti:

- “*La sentenza 410/2022, pur non citandola direttamente, si fa carico di affrontare anche le criticità considerate dalla risposta a interpello 8 marzo 2022, con soluzioni che pure il Collegio condivide. Alla preoccupazione per cui l’attività di un operatore il quale raccolga e avvii al recupero determinati rifiuti direttamente dai privati potrebbe influire in negativo sul calcolo delle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere, si risponde infatti che la tematica può essere disciplinata dal Comune con apposite convenzioni, sulla base del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici e privati.*”

- *Sul punto, è il caso di ricordare che il soggetto il quale eserciti un'attività di recupero come quella di cui si tratta è per definizione un gestore ambientale, come tale iscritto al relativo Albo e tenuto a documentare, attraverso il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 d. lgs. 152/2006, "per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero". Non vi è quindi nessun ostacolo a che il soggetto in questione possa fornire al Comune interessato tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l'apporto del privato";*

preso atto che nella successiva determinazione n. 561 di data 3 ottobre 2023, alla luce delle considerazioni sopra richiamate, è stato riportato in premessa quanto segue:

- *“**ritenuto** pertanto che la prescrizione riportata in AUT secondo cui le utenze domestiche possono conferire presso l'impianto in oggetto i propri rifiuti urbani esclusivamente previo convenzione tra la Ditta e la Comunità Alto Garda e Ledro trova riscontro anche dalla lettura della sopra richiamata nota del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale economia circolare di data 8 marzo 2022, prot. n. 28965 e – principalmente – nelle motivazioni della sopra citata Sentenza del Consiglio di Stato n. 05257/2023REG.PROV.COLL n. 04502/2020 REG.RIC pubblicata il 29 maggio 2023;*
- ***considerato** altresì che nell'appena richiamata Sentenza è riportato, tra l'altro, che “la tematica **può essere disciplinata dal Comune con apposite convenzioni**, sulla base del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici e privati”, demandando di fatto la stipula della convenzione in parola ad un'iniziativa del comune territorialmente competente;*
- ***dato atto** che nella sopra richiamata Sentenza è riportato, inoltre, che “Non vi è quindi nessun ostacolo a che **il soggetto in questione possa fornire al Comune** interessato tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l'apporto del privato”, demandando di fatto al titolare dell'autorizzazione la messa in atto delle azioni ivi descritte”;*

preso atto che nella successiva determinazione n. 561 di data 3 ottobre 2023, alla luce delle considerazioni sopra richiamate, è stato riportato in premessa quanto segue:

- *“**ritenuto** pertanto doveroso – per le motivazioni sopra esposte – sostituire la seguente condizione riportata nell'AUT vigente:*
 - *“privati (limitatamente ai rifiuti da costruzione/demolizione o previa convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro)”;*
- con la seguente prescrizione:*
- *qualora la Ditta avesse intenzione di esercitare l'attività di raccolta di rifiuti urbani da parte di utenze domestiche, la stessa dovrà annotare sul registro di carico/scarico il comune di provenienza dell'utente domestico che ha conferito i propri rifiuti presso l'impianto in oggetto; ciò anche al fine di poter fornire ai comuni interessati – tenendo in considerazione i termini stabiliti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 – tutte le informazioni utili affinché lo stesso comune detenga tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l'apporto del privato”;*

ritenuto di riportare integralmente tale prescrizione nel presente provvedimento;

ritenuto necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti, nonché le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

atteso che il termine *selezione* individua, in generale, l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che l'attività di *selezione* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze indesiderate da intendersi pertanto ricompresa nelle operazioni di messa in riserva R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza

ritenuto che i rifiuti generati dall'attività di *selezione* come sopra definita devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di *deposito promiscuo* di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che, in generale, con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (es. container, cumulo, ecc.) di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (nel caso specifico operazione di recupero R13);

atteso che, in generale, con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (es. container, cumulo, ecc.) di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività è correttamente identificabile con l'operazione di recupero R12);

ritenuto doveroso prescrivere che il carico in uscita dallo stabilimento costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia ma individuati da diversi codici CER, debba essere accompagnato da tanti formulari per il trasporto (FIR) quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso;

ritenuto per contro che il rifiuto prodotto dall'attività di triturazione dei rifiuti (operazione di recupero R12), effettuata a valle delle operazioni di *raggruppamento* sopra definite, è correttamente identificato dal codice C.E.R. 19.12.xx;

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi, effettuata sia nell'ambito dell'attività di *accorpamento con disimballaggio* sia nell'ambito dell'attività di *raggruppamento*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

preso atto che l'attività di triturazione sui rifiuti cartacei è volta alla distruzione di dati sensibili su supporto cartaceo;

atteso che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e/o classificazione diversi a seconda della loro natura;

ritenuto opportuno distinguere l'attività di *cernita manuale* dall'attività di *cernita meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti

elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

atteso che tutte le operazioni di *pretrattamento* quali *selezione, accorpamento, accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita manuale, cernita meccanica, disassemblaggio, triturazione, compattamento* e le operazioni di recupero di materia effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, siano di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto congruo che la Ditta possa gestire i rifiuti prodotti nelle attività di *pretrattamento* insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia (secondo le tabelle riportate in Allegato 2 della presente determinazione), purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "*Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva con recupero (operazioni di recupero R13, R12, R3 e R4) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e per lo stoccaggio conto terzi (operazione di recupero R13) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84, per un ammontare complessivo pari a € 51.645,68;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria di data 13 agosto 2012, prot. n. 14/14079 (ns. prot. n. 474436 di data 22 agosto 2012), gli atti integrativi di data 26 settembre 2012, prot. n. 14/14079/1 (ns. prot. n. 557378 di data 3 ottobre 2012), di data 10 settembre 2013, prot. n. 14/14079/2 (ns. prot. n. 502943 di data 17 settembre 2013), di data 22 agosto 2024 prot. n. 14/14079/3 (ns. prot. n. 641745 di data 23 agosto 2024) relativa al subingresso comunicato al Settore Autorizzazioni e controlli in data 29 luglio 2024 (ns. prot. n. 590131) e n. 14/14079/4 di data 8 gennaio 2026 (ns. prot. n. 29735 di data 15 gennaio 2026) relativa all'ampliamento dell'area dello stabilimento, emessi dalla Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Arco (TN), via delle Magnolie, 1, per conto della Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68, suddivisi in:

- € 25.822,84 a copertura dell'attività di stoccaggio conto terzi, comprensiva di selezione e accorpamento (operazione di recupero R13);
- € 25.822,84 a copertura dell'attività di messa in riserva con eventuale accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, disassemblaggio, triturazione, compattamento e recupero di materia (operazioni di recupero R13, R12, R3 e R4);

di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, esercitate presso la sede operativa della medesima Ditta;

ritenuta la fideiussione bancaria e i relativi atti integrativi sopra indicati conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013, n. 2056 del 14 dicembre 2020 (appendice digitale a deposito cauzionale in formato cartaceo) e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto opportuno stabilire un **periodo traslatorio** durante il quale la Ditta dovrà condurre le attività nello stabilimento esistente secondo le prescrizioni, le raccomandazioni e le considerazioni riportate nella propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, poi volturata in favore della Ditta con propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024, fino al termine perentorio indicato nel prosieguo del presente provvedimento;

ritenuto doveroso di prescrivere alla Ditta di comunicare la data di fine lavori **entro 5 giorni dalla data stessa** al Comune di Riva del Garda (TN), al Settore Autorizzazioni e controlli, al Servizio Antincendi e protezione civile e al Servizio Bacini montani;

rilevato che la Ditta gestisce, tra gli altri, i rifiuti contrassegnati dai codici CER 16.02.16, 16.02.14 e 20.01.36;

visto l'art. 40, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, che dispone quanto segue:

- *“Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20, ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la comunicazione di inizio attività contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato V”;*

rilevato che alcuni rifiuti gestiti dalla Ditta rientrano nelle tipologie richiamate dall'art. 40, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;

rilevato che l'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 dispone quanto segue:

- *“A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione”;*

rilevato che tale condizione riferita agli impianti iscritti in regime semplificato può trovare applicazione anche per le autorizzazioni in regime ordinario dei rifiuti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, in quanto le disposizioni di norma previste per le iscrizioni in regime semplificato possono essere mutate anche per le autorizzazioni ordinarie;

ritenuto doveroso di prescrivere alla Ditta di comunicare al Comune di Riva del Garda (TN), al Settore Autorizzazioni e controlli, al Servizio Antincendi e protezione civile e al Servizio Bacini montani la data in cui il nuovo capannone risulta approntato per lo stoccaggio dei rifiuti così come previsto dalla documentazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) e integrata in data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025);

ritenuto opportuno, in virtù delle operazioni di rifiuti effettuate dalla Ditta, precisare che a seguito della comunicazione dell'approntamento dello stabilimento verrà condotto un sopralluogo nello stabilimento, per effetti di quanto disposto dall'impianto normativo sopra richiamato;

ritenuto opportuno specificare altresì che quanto autorizzato con il presente provvedimento sarà efficace solo a seguito dell'esito positivo del sopralluogo sopra citato;

ritenuto pertanto opportuno, in accordo con l'Amministrazione comunale, di stabilire che i tempi concessi per la consegna della *“relazione contenente gli esiti di una campagna di misura del rumore relativi alla gestione dello stabilimento secondo quanto descritto nella documentazione progettuale allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 del 1 ottobre 2025)”* prescritta dall'Amministrazione comunale stessa in sede di conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 5 dicembre 2025 (verbale di conferenza di servizi decisoria n. 171 di data 10 dicembre 2025) vengano a decorrere non dalla data di fine lavori ma dalla data di conclusione con esito positivo del sopralluogo sopra disposto, in quanto solo a seguito della conclusione di detto sopralluogo la Ditta potrà esercire lo stabilimento secondo la documentazione pervenuta con la domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) e successive integrazioni;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione;

dato atto che a decorrere dalla data di conclusione con esito positivo del sopralluogo sopra disposto decade la vigenza della propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 e del successivo aggiornamento rilasciato con propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024, in quanto superate dal presente provvedimento

dato atto di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare l'art. 14, comma 3, ed il Titolo III;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante “*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*”;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante “*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*”;

visto il decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d’aggiornamento;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, ed in particolare l’art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;

visto il decreto 16 marzo 1998, recante “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*” ed in particolare l’art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "Autorizzazione unica territoriale", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 10, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Ralacarta S.r.l., con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7 (**partita IVA n. 02764110223**), di cui legale rappresentante è il sig. Elvio Tambosi, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato (pp. ff. 4344, 2777/2, 2770/1, 2770/5, 2770/6, 2770/4, 2770/7, 4354/5, 2816/1, 4354/18, 2816/11, 4354/21, 2816/14 (parte) e pp. ed. 3413 e 3414 C.C. Riva), che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Rio Bordellino) delle acque reflue industriali derivanti dal "*dilavamento delle aree scoperte oggetto di transito mezzi e attrezzature, deposito e movimentazione rifiuti e/o container*" e delle acque di lavaggio dei mezzi, previa disoleazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;
 - c) autorizzazione per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 del 1 ottobre 2025), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Comune di Riva del Garda (TN) ha preso atto in sede di conferenza di servizi decisoria delle considerazioni ivi riportate e ha impartito specifiche prescrizioni;
- 2) nel periodo transitorio necessario all'esecuzione dei lavori previsti dal progetto consegnato con la domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) e relativi alla sola "*FASE I*", la Ditta deve esercire lo stabilimento secondo le prescrizioni, le raccomandazioni e le considerazioni riportate nella propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, poi volturata in favore della Ditta con la propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024;
- 3) di stabilire che la Ditta deve comunicare la data di fine lavori entro **5 giorni** dalla data stessa al Comune di Riva del Garda (TN), al Settore Autorizzazioni e controlli e al Servizio Antincendi e protezione civile e al Servizio Bacini montani;
- 4) di stabilire che la Ditta deve comunicare al Comune di Riva del Garda (TN), al Settore Autorizzazioni e controlli, al Servizio Antincendi e protezione civile e al Servizio Bacini montani la data in cui il nuovo capannone risulta approntato per lo stoccaggio dei rifiuti così come previsto dalla documentazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) e integrata in data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025); a seguito di tale comunicazione, verrà condotto un sopralluogo nello stabilimento, anche al fine di effettuare i preventivi controlli disposti dalle norme citate in premessa;

- 5) di vincolare l'efficacia della presente autorizzazione al buon esito del sopralluogo previsto al punto 4) sopra riportato. La data di effettiva efficacia della presente autorizzazione decorrerà quindi dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al precedente punto 4), terminato con esito positivo in accordo con la normativa di settore riguardante i rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 6) di revocare, a decorrere dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al punto 4) sopra richiamato conclusosi con esito positivo, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 e il successivo aggiornamento rilasciato con la propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024;
- 7) di imporre, a decorrere dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al punto 4) sopra richiamato, il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;
- 8) di raccomandare, a decorrere dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al punto 4) sopra richiamato, il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 9) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 10) di stabilire che qualora la Ditta avesse intenzione di esercitare l'attività di raccolta di rifiuti urbani da parte di utenze domestiche, la stessa dovrà annotare sul registro di carico/scarico il comune di provenienza dell'utente domestico che ha conferito i propri rifiuti presso l'impianto in oggetto; ciò anche al fine di poter fornire ai comuni interessati – tenendo in considerazione i termini stabiliti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 – tutte le informazioni utili affinché lo stesso comune detenga "*tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l'apporto del privato*";
- 11) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 12) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 13) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 14) di avvertire che è fatta salva la facoltà del Settore autorizzazioni e controlli di modificare la presente autorizzazione qualora si ravvisasse l'esigenza di una maggior tutela del corpo idrico ricettore dello scarico;

- 15) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 16) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 17) qualora le schede tecniche allegate alle integrazioni di data 22 dicembre 2021 (ns. prot. n. 928211 di data 23 dicembre 2021) dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;
- 18) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 19) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 20) di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fideiussione bancaria di data 13 agosto 2012, prot. n. 14/14079 (ns. prot. n. 474436 di data 22 agosto 2012), nonché dagli atti integrativi di data 26 settembre 2012, prot. n. 14/14079/1 (ns. prot. n. 557378 di data 3 ottobre 2012), di data 10 settembre 2013, prot. n. 14/14079/2 (ns. prot. n. 502943 di data 17 settembre 2013), di data 22 agosto 2024 prot. n. 14/14079/3 (ns. prot. n. 641745 di data 23 agosto 2024) relativa al subingresso comunicato al Settore Autorizzazioni e controlli in data 29 luglio 2024 (ns. prot. n. 590131) e n. 14/14079/4 di data 8 gennaio 2026 (ns. prot. n. 29735 di data 15 gennaio 2026) relativa all'ampliamento dell'area dello stabilimento, prestata dalla Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa con sede in Arco (TN), via delle Magnolie, 1, in data 13 agosto 2012, così come integrata in data 26 settembre 2012 e in data 10 settembre 2013, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della ditta Ralacarta S.r.l., fino alla concorrenza di € 51.645,68;
- 21) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 22) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ralacarta S.r.l., al Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile e al Servizio Bacini montani;
- 23) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 24) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1A: consistenza impiantistica – emissioni convogliate

REPARTO	MACCHINA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO
RECUPERO RIFIUTI (59.983 t/anno)	M1 Trattamento carta e plastica – Capannone 1 (pressa continua per carta ZAGIB, taglia bobine, pressa continua per carta HOFMANN, pressa continua per plastica ZAGIB)	E1 16.000 Nm ³ /h	Polveri totali	Filtro a maniche
	M2 Trattamento cavi elettrici – Capannone 2 (recuperatore rame/alluminio da cavi WIRE 530)	E1 5.400 Nm ³ /h	Polveri totali Rame	Filtro a maniche

Tabella 1B: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO / SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
RECUPERO RIFIUTI – (59.983 t/anno)	D1/a Transito mezzi (50 mezzi/giorno)	diffuse	Polveri totali	Totalità delle aree di transito pavimentate Velocità ridotta all'interno dei confini aziendali Pulizia pavimentazione
	D1/b Carico e scarico, movimentazione, deposito rifiuti prodotti o MPS (59.983 t/anno)	diffuse	Polveri totali	Minima altezza di carico/scarico/movimentazione con pala o ragno Eventuale inumidimento del materiale prima della movimentazione Copertura cumuli e container Pulizia pavimentazione Totalità delle aree di lavoro pavimentate
	D2/a Movimentazione e carico/scarico carta e cartone (25.000 t/anno)	diffuse	Polveri totali	Minima altezza di carico/scarico/movimentazione con pala o ragno Eventuale inumidimento del materiale prima della movimentazione Copertura cumuli e container Confinamento parziale del capannone Pulizia pavimentazione Totalità delle aree di lavoro pavimentate
	D2/b Trattamento carta/cartone (17 t/h)	diffuse	Polveri totali	
	D2/c Deposito rifiuti – carta/cartone (5.000 m ³)	diffuse	Polveri totali	

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO / SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
	D2/d Deposito MPS – carta/cartone (5.000 m ³)	diffuse	Polveri totali	
	D3/a Movimentazione e carico/scarico metalli ferrosi e non ferrosi (24.150 t/anno)	diffuse	Polveri totali	<p>Minima altezza di carico/scarico/movimentazione con pala o ragno Eventuale inumidimento del materiale prima della movimentazione Copertura cumuli e container Confinamento parziale del capannone Pulizia pavimentazione Totalità delle aree di lavoro pavimentate</p>
	D3/b Trattamento metalli (15 t/h)	diffuse	Polveri totali	
	D3/c Deposito rifiuti – metalli (5.000 m ³)	diffuse	Polveri totali	
	D3/d Deposito MPS – metalli (5.000 m ³)	diffuse	Polveri totali	
	D4/a Movimentazione e carico/scarico rifiuti vari o MPS (10.833 t/anno)	diffuse	Polveri totali	
	D4/b Trattamento rifiuti vari (3 t/h)	diffuse	Polveri totali	<p>Minima altezza di carico/scarico/movimentazione con pala o ragno Eventuale inumidimento del materiale prima della movimentazione Copertura cumuli e container Confinamento parziale del capannone Pulizia pavimentazione Totalità delle aree di lavoro pavimentate</p>
	D4/c Deposito rifiuti vari (2.800 m ³)	diffuse	Polveri totali	
	D4/d Deposito MPS varie (5.000 m ³)	diffuse	Polveri totali	
	D5 Triturazione legno, carta/cartone, plastica con tritatore mobile (60 t/h)	diffuse	Polveri totali	

Prescrizioni:

- a) La Ditta deve effettuare, **con cadenza quadriennale (prossima scadenza 14 ottobre 2029)**, periodici autonomi controlli sull'emissione convogliata E1, dandone comunicazione preventiva al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella Tabella 1A, accertate mediante **un prelievo** costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere conservati presso lo stabilimento **per un periodo di 10 anni** dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;
- b) la Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** dell'unità produttiva E2 e delle emissioni diffuse oggetto di modifica sostanziale (D2/c, D2/d, D3/c, D3/d, D4/c e D4/d), **deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio, di messa a regime e, limitatamente alla nuova emissione convogliata E2, la data di effettuazione dei primi autonomi controlli**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;
- c) **entro trenta giorni dalla** data fissata per la **messa a regime** dell'unità produttiva che dà origine all'emissione convogliata denominata con la sigla E2 citata alla lettera precedente, la Ditta **deve trasmettere** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente **i certificati di analisi**, firmati da un tecnico abilitato, relativi ai campionamenti sulle emissioni convogliate. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti secondo la Tabella 1A e devono essere **costituiti da almeno due prelievi** (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti) **rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime**;
- d) tutte le emissioni convogliate presenti devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P.;
- e) i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni sono quelli stabiliti dalla Tabella 1C; i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P.; **sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato**;
- f) ai sensi dell'articolo 271, comma 20, del D.Lgs. 152/2006, qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare **entro le 24 ore successive** al ricevimento dei certificati di analisi (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore Autorizzazioni e controlli, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune di Riva del Garda (TN) per l'adozione dei provvedimenti di competenza; la Ditta deve indicare le presunte cause del superamento e le azioni correttive eventualmente intraprese. All'atto del ripristino delle normali condizioni di esercizio la Ditta deve ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti, secondo le modalità sopra prescritte;
- g) ai sensi dell'articolo 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare **entro le 8 ore successive** il Settore Autorizzazioni e controlli, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni;
- h) i sistemi di abbattimento contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza;
- i) al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Ditta deve adottare le seguenti misure:
 - esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
 - esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione;

- mantenere un'adeguata altezza di caduta durante la movimentazione dei materiali che possono generare emissioni in atmosfera di polveri, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico;
- impiegare dispositivi chiusi durante il trasporto di materiale polverulento, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- eseguire una costante manutenzione della viabilità interna allo stabilimento e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
- effettuare la pulizia periodica delle aree pavimentate;
- lo stoccaggio del materiale polverulento deve essere protetto dagli agenti atmosferici, con la copertura dei cumuli (anche sotto tettoia) o lo stoccaggio in container chiusi;
- compatibilmente con le lavorazioni, inumidire con acqua nebulizzata il materiale in lavorazione in corrispondenza delle fasi più polverose, come ad esempio l'alimentazione della tramoggia di carico dei macchinari per la triturazione, la triturazione medesima e lo scarico del materiale lavorato.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Tabella 1C: metodi analitici per il controllo delle emissioni

<i>Parametro</i>	<i>Norma</i>	<i>Anno</i>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	UNI EN 13211	2003
Metalli	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	UNI EN 1948-1 + UNI EN 1948-2 + UNI EN 1948-3	2006
Polveri	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	UNI EN ISO 21877	2020
Cloruri gassosi espressi come HCl	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	UNI EN 12619	2013
Formaldeide	NIOSH 2016	2003
	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	EPA Method 323	2003
Solfuro di idrogeno	UNI 11574	2015
	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	UNI EN 14791	2017
	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	UNI EN 14789	2017
Umidità	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 1C debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 1B si applica quanto disposto dal sopra citato art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

ALLEGATO 2

Scarichi idrici

Autorizzazione allo scarico in corpo d'acqua superficiale (nello specifico rio Bordellino) di acque reflue industriali costituite da:

- 1) **acque di dilavamento delle aree scoperte oggetto di transito mezzi e attrezzature, movimentazione rifiuti e/o container;**
- 2) **acque di dilavamento delle aree scoperte oggetto di deposito rifiuti;**
- 3) **acque derivati dal lavaggio dei mezzi condotto senza l'utilizzo di detergenti nell'area "Promiscua" del capannone esistente;**

previo trattamento di disasbiatura e disoleazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P..

Prescrizioni:

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;
- b) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P., nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- c) devono inoltre essere rispettati, per i parametri fosforo totale e azoto totale, i limiti fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in aree sensibili dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004;
- d) lo scarico non deve superare una portata istantanea pari a 10 l/s, in conformità a quanto richiesto dal Servizio Bacini montani;
- e) l'impianto di trattamento deve essere mantenuto in costante efficienza, effettuando le necessarie attività di manutenzione e gestione, conformemente alle indicazioni della ditta fornitrice; in particolare le acque derivanti del lavaggio del filtro a coalescenza devono essere raccolte e smaltite in conformità alla normativa in materia di gestione dei rifiuti;
- f) il lavaggio dei mezzi deve avvenire **senza** l'impiego di prodotti detergenti;
- g) **deve essere comunicata la data di attivazione dello scarico;** detta comunicazione deve essere effettuata per ognuno dei 3 contributi sopra richiamati;
- h) di stabilire che, al fine di attivare lo scarico 2) - con la relativa possibilità di stoccare i rifiuti nella "Area scoperta" con modalità diverse dallo stoccaggio in container chiusi - è necessario che la Ditta si attivi al fine della modifica della prescrizione impartita al punto 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016, nonché del preliminare parere della U.O. per le valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale, utile a superare quanto riportato nella nota di data 27 agosto 2024 (ns. prot. n. 647345);
- i) una volta attivato lo scarico 2) devono essere effettuati, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, almeno un campionamento ed un'analisi delle acque di scarico secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio prelevato nell'arco di tre ore) per la verifica dei seguenti parametri:
 - pH;
 - oli minerali;
 - metalli (*Alluminio come Al, Arsenico come As, Bario come Ba, Boro come B, Cadmio come Cd, Cromo III come Cr, Cromo VI come Cr, Ferro come Fe, Manganese come Mn, Mercurio come Hg, Nichel come Ni, Piombo come Pb, Rame come Cu, Selenio come Se, Stagno come Sn, Zinco come Zn*);
 - materiali in sospensione;
 - materiali sedimentabili;

Qualora il campionamento medio nell'arco di tre ore non sia possibile, lo stesso può essere effettuato – in sintonia con quanto riportato nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (1.2.2 *Determinazioni analitiche*) – anche con una tempistica diversa, a condizione che le modalità di campionamento siano comunque tali da ottenere un campione rappresentativo dello

scarico; in questo caso le motivazioni che non hanno reso possibile il campionamento medio sulle 3 ore devono essere riportate in un apposito verbale di campionamento;

- j) la misurazione delle suddette concentrazioni di inquinanti allo scarico deve essere effettuata secondo le norme EN; in alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente; eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;
- k) **i certificati analitici relativi alle analisi di cui alla lettera precedente devono essere conservati per almeno 4 anni** ed esibiti su richiesta dell'autorità competente al controllo;
- l) deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, che deve essere costantemente controllato e pulito in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità;
- m) prima dello scarico in corso d'acqua deve essere presente un punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo.

ALLEGATO 3

Rifiuti

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (**operazioni R13, R12, R4 e R3**) indicati nella tabella seguente, finalizzate, tra l'altro, alla produzione di materie prime attraverso la cessazione della qualifica di rifiuto (End Of Waste) stabilita dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, presso l'impianto sito in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7, **per un quantitativo massimo complessivo pari 59.983 tonnellate/anno**, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

- a) Messa in riserva dei seguenti rifiuti non pericolosi prodotti da terzi in container, sacchi e altri contenitori mobili, con eventuale selezione e accorpamento (**operazioni R13**) e accorpamento con disimballaggio (**operazione R12**):

Codice CER	Denominazione	Quantità annua stoccata [t/anno]	Capacità stoccaggio [m ³]
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	300	70
17.01.01	cemento		
17.01.02	mattoni		
17.01.03	mattonelle e ceramiche		
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		
17.06.04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	40	70
16.01.12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	5	30
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	5	10
15.01.05	imballaggi in materiali compositi	5	10
15.01.04	imballaggi metallici	100	10
20.01.40	metallo		
16.01.06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	200	20
16.01.16	serbatoi per gas liquido		
16.01.17	metalli ferrosi		
16.01.18	metalli non ferrosi		
16.01.22	componenti non specificati altrimenti		
04.02.09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	95	10
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze		
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate		
16.01.22	componenti non specificati altrimenti		
20.01.10	abbigliamento		
20.01.11	prodotti tessili		
07.02.99	rifiuti non specificati altrimenti	3	10
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305		
16.01.03	pneumatici fuori uso	150	10
TOTALE		903	250

- b) Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (**operazioni R13**) ed eventuali accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, disassemblaggio, triturazione (**operazioni R12**), e recupero finalizzato alla produzione di materie prime (**operazioni R3 e R4**) dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
<p>Rifiuti costituiti da carta e cartone</p> <p>15.01.01</p> <p>15.01.05</p> <p>15.01.06</p> <p>19.12.01</p> <p>20.01.01</p> <p>03.03.08</p>	<p>Provenienza: impianti di recupero e trattamento meccanico dei rifiuti gestiti da terzi; attività di recupero svolta in loco; privati*, enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata di RSU; altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti rispondenti ai requisiti di qualità di cui all'Allegato 1 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188.</p>	<p>25.000</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e/o <i>accorpamento</i> (operazioni R13), eventuale <i>accorpamento con disimballaggio</i> e/o <i>raggruppamento</i> (operazioni R12) in cumuli su platea, per un volume massimo istantaneo pari a 2.460 m³, nell'area denominata in <i>Planimetria "AREA CARTA E CARTONE"</i> nel capannone 1, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Eventuale <i>cernita meccanica e/o manuale</i>, eventuale triturazione volta alla distruzione di dati sensibili su supporto cartaceo al fine di rendere illeggibili documenti ritenuti potenzialmente lesivi della tutela della privacy (operazioni R12), per l'avvio ad altra linea di recupero all'interno dello stesso impianto ove possibile o ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Attività di selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati e compattamento, per la produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati (operazione di recupero R3).</p> <p>Per la cessazione della qualifica di rifiuto la carta e cartone recuperati devono soddisfare i criteri definiti dall'Allegato 1 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188.</p> <p>La materia prima prodotta deve essere utilizzata per gli scopi specifici previsti dall'Allegato 2 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188.</p>
<p>Rifiuti costituiti da metalli ferrosi</p> <p>10.02.10</p> <p>12.01.01</p> <p>12.01.02</p> <p>15.01.04</p> <p>16.01.17</p> <p>17.04.05</p> <p>19.01.02</p> <p>19.01.18</p> <p>19.12.02</p> <p>20.01.40</p>	<p>Provenienza: privati*, enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p>	<p>24.150</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e/o <i>accorpamento</i> (operazioni R13), eventuale <i>accorpamento con disimballaggio</i> e/o <i>raggruppamento</i> (operazioni R12) in cumuli su platea, per un volume massimo istantaneo pari a 2.660 m³, nell'area denominata in <i>Planimetria "AREA METALLI"</i> nel capannone 2, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Eventuale <i>cernita meccanica e/o manuale e/o disassemblaggio</i> (operazioni R12) per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente per la frazione metallica, avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente ai rifiuti costituiti da metalli ferrosi e da metalli non ferrosi); - per le altre eventuali frazioni, avvio ad altra linea di recupero all'interno dello stesso impianto ove possibile o conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006. <p>Generazione di prodotti mediante eventuale selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati e compattamento (operazione R4) conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p>

<p>Rifiuti costituiti da metalli non ferrosi</p> <p>10.08.99 11.05.01 11.05.99 12.01.03 12.01.04 12.01.99 15.01.04 16.01.18 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40</p>	<p>Vedi allegato 3.1 e relativo sub allegato 3.1.1</p>		<p>Vedi allegato 3.1 e relativo sub allegato 3.1.1</p>
<p>Rifiuti costituiti da parti bonificate di autoveicoli</p> <p>16.01.17 16.01.18</p>	<p>Provenienza: centri di raccolta autorizzati alle operazioni di messa in sicurezza di veicoli a motore, di rimorchi e simili autorizzati ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Caratteristiche: parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.</p>		<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i>, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12)</i> in cumuli su platea, per un volume massimo istantaneo pari a 2.660 m³, nell'area denominata in <i>Planimetria "AREA METALLI"</i> nel capannone 2, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Eventuale <i>cernita meccanica e/o manuale e/o disassemblaggio (operazioni R12)</i> per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente per la frazione metallica, avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente ai rifiuti costituiti da metalli ferrosi e da metalli non ferrosi); - per le altre eventuali frazioni, avvio ad altra linea di recupero all'interno dello stesso impianto ove possibile o conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
<p>Rifiuti costituiti da parti di mezzi mobili</p> <p>16.01.17 16.01.18</p>	<p>Provenienza: impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente e, qualora le carcasse contengano amianto all'origine, in riferimento alla vigente normativa sulla cessazione dell'impiego dell'amianto.</p> <p>Caratteristiche: parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini privi di amianto e di altre componenti pericolose presenti all'origine (es accumulatori, oli, fluidi refrigeranti).</p>		
<p>Rifiuti costituiti da cavi di alluminio</p> <p>16.02.16 17.04.02 17.04.11</p>	<p>Provenienza: privati*, scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p>Caratteristiche: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.</p>	<p>10.00</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i>, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12)</i> in container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 120 m³, nell'area denominata in <i>Planimetria "AREA CAVI E RAE"</i> nel capannone 2 e/o nell' <i>"AREA PROMISCUA"</i>, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Eventuale <i>cernita meccanica e/o manuale e/o disassemblaggio e/o lavorazione meccanica</i></p>

<p>Rifiuti costituiti da cavi di rame</p> <p>16.01.18 16.01.22 16.02.16 17.04.01 17.04.11</p>	<p>Provenienza: privati*, scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; industria automobilistica; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p>Caratteristiche: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.</p>		<p>(cesoiatura, triturazione, separazione meccanica, ...) e/o asportazione del rivestimento e separazione della frazione metallica (operazioni R12) per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente per la frazione metallica, avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente ai rifiuti costituiti da metalli non ferrosi); - esclusivamente per la frazione plastica, avvio alle attività di recupero R3 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente ai rifiuti plastici); - per le altre eventuali frazioni, avvio ad altra linea di recupero all'interno dello stesso impianto ove possibile o conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
<p>Rifiuti costituiti da cavi in fibra ottica</p> <p>16.02.16 17.04.11</p>	<p>Provenienza: privati*, demolizione e manutenzione di linee di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici ed elettronici; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p>Caratteristiche: fili o spezzoni di cavo in fibra ottica con rivestimento in materiale plastico contenenti, in alcuni casi, parti metalliche.</p>		
<p>Rifiuti plastici</p> <p>02.01.04 07.02.13 12.01.05 15.01.02 16.01.19 16.02.16 16.03.06 17.02.03 19.12.04 20.01.39</p>	<p>Vedi allegato 2.2 e relativo sub allegato 2.2.1</p>	<p>1.100</p>	<p>Vedi allegato 2.2 e relativo sub allegato 2.2.1</p>
<p>Rifiuti costituiti da estintori</p> <p>16.05.05</p>	<p>Provenienza: enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: elementi costituiti da un involucro metallico contenente l'agente estinguente, quali ad esempio polveri, dotati di valvola e manichetta atti ad intercettare, regolare ed indirizzare il flusso dell'agente estinguente.</p>	<p>100</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i>, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12)</i> in cumuli su platea e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 10 m³, nelle aree denominate in <i>Planimetria "AREA PROMISCUA"</i> e/o nell' <i>"AREA METALLI"</i> nel capannone 2, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Apertura in sicurezza dell'involucro metallico con svuotamento dell'agente estinguente attraverso l'operazione di travaso manuale (operazione R12) per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente per la frazione metallica, avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente ai rifiuti costituiti da metalli ferrosi); - per il materiale estinguente (classificato con codice CER 16.05.09) e gli altri rifiuti prodotti (es. valvole, manichette, ...), avvio ad altra linea di recupero all'interno dello stesso impianto ove

			possibile o conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 .
	Totale	51.350	

*qualora la Ditta avesse intenzione di esercitare l'attività di raccolta di rifiuti urbani da parte di utenze domestiche, la stessa dovrà annotare sul registro di carico/scarico il comune di provenienza dell'utente domestico che ha conferito i propri rifiuti presso l'impianto in oggetto; ciò anche al fine di poter fornire ai comuni interessati – tenendo in considerazione i termini stabiliti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 – tutte le informazioni utili affinché lo stesso comune detenga “*tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l'apporto del privato*”.

- c) Messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento (operazioni R13)* ed eventuali *accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, disassemblaggio, triturazione (operazioni R12)* dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15.01.06	<p>Provenienza: privati*, enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: sfridi o scarti di imballaggi in materiali misti.</p>	4.380	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i>, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio</i> in cumuli su platea, container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 400 m³, nelle aree denominate “<i>AREA PROMISCUA</i>” in <i>Planimetria</i>, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p><i>Cernita meccanica e/o manuale</i>, eventuale <i>disassemblaggio</i> ed eventuale triturazione e/o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B.</p>
17.09.04	<p>Provenienza: privati*, enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; attività di demolizione, frantumazione e costruzione; CRM e/o CRZ; manutenzione reti; attività di produzione di lastre.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti costituiti esclusivamente da metalli ferrosi e non, carta, legno, vetro, plastiche e isolanti escluso amianto, anche assemblati come ad esempio finestre, portoncini, <u>esclusi rifiuti inerti</u> (ad esempio laterizi, calcestruzzo, intonaci, ...).</p>		<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i>, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio</i> in cumuli su platea, container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 400 m³, nelle aree denominate “<i>AREA PROMISCUA</i>” in <i>Planimetria</i>, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p><i>Cernita meccanica e/o manuale</i>, eventuale <i>disassemblaggio</i> ed eventuale triturazione e/o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B</p>
19.12.12	<p>Provenienza: rifiuti prodotti da terzi o in loco, derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: materiale misto anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.</p>		<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i>, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio</i> in cumuli su platea, container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 400 m³, nelle aree denominate “<i>AREA PROMISCUA</i>” in <i>Planimetria</i>, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p><i>Cernita meccanica e/o manuale</i>, eventuale <i>disassemblaggio</i> ed eventuale triturazione e/o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
20.03.01	<p>Provenienza: attività di recupero svolta in loco; privati*, enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti che non si avvalgono della raccolta urbana. Non devono essere presenti rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa che li ha prodotti.</p> <p>Caratteristiche: rifiuto misto, di varia pezzatura, con presenza di frazioni recuperabili quali ad esempio metalli, legno, plastica, carta, inerti, esclusi rifiuti pericolosi.</p>		<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i>, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio</i> in cumuli su platea, container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 400 m³, nelle aree denominate "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i>, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p><i>Cernita meccanica e/o manuale</i>, eventuale <i>disassemblaggio</i> ed eventuale triturazione e/o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B.</p>
20.03.07	<p>Provenienza: privati*, enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti ingombranti costituiti da arredi e mobili domestici, arredi e mobili da ufficio, scrivanie, scaffalature, oggetti di grandi dimensioni, con esclusione degli elettrodomestici.</p>		<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i>, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio</i> in cumuli su platea, container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 400 m³, nelle aree denominate "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i>, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p><i>Cernita meccanica e/o manuale</i>, eventuale <i>disassemblaggio</i> ed eventuale triturazione e/o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B.</p>
<p>Rifiuti di legno</p> <p>03.01.01 03.01.05 15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38</p>	<p>Provenienza: attività di recupero svolta in loco; privati*, enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.</p>	2.000	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i>, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12)</i> in cumuli su platea e container, per un volume massimo istantaneo pari a 60 m³, nelle aree denominate "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i>, per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p><i>Eventuale cernita meccanica e/o manuale</i>, eventuale <i>disassemblaggio</i> ed eventuale cippatura/triturazione o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>Rifiuti di vetro</p> <p>10.11.12 15.01.07 16.01.20 17.02.02 19.12.05 20.01.02</p>	<p>Provenienza: attività di recupero svolta in loco; privati*, enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: vetro di scarto, con l'esclusione dei vetri da tubi raggocatodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente.</p>	200	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i>, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12)</i> in container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 10 m³, nelle aree denominate "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i>, per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale <i>cernita meccanica e/o manuale</i> ed eventuale <i>disassemblaggio e/o compattamento (operazioni R12)</i>, per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
Rifiuti vegetali e ramaglie 02.01.03 02.01.07 20.02.01	Provenienza: attività di recupero svolta in loco; privati*, enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU o RA. Caratteristiche: rifiuti vegetali di varia pezzatura.	350	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12)</i> in container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 60 m ³ , nelle aree denominate "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito descritti. Eventuale cippatura/triturazione o compattamento (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
Apparecchiature fuori uso 16.02.16 16.02.14 20.01.36	Provenienza: attività di recupero svolta in loco; privati*, enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché dalla selezione da RSU o RA; altre attività di recupero di rifiuti. Caratteristiche: apparecchi, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.	800	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e/o accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12)</i> in container e altri contenitori mobili, per un volume massimo istantaneo pari a 60 m ³ , nelle aree denominate "AREA PROMISCUA" in <i>Planimetria</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito descritti. Eventuale cernita meccanica e/o manuale, asportazione di eventuali batterie e pile, eventuale disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi e delle schede elettroniche, separazione delle diverse componenti metalliche o plastiche (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure alle operazioni di recupero descritte nella tabella alla lettera B).
	Totale	7.730	

*qualora la Ditta avesse intenzione di esercitare l'attività di raccolta di rifiuti urbani da parte di utenze domestiche, la stessa dovrà annotare sul registro di carico/scarico il comune di provenienza dell'utente domestico che ha conferito i propri rifiuti presso l'impianto in oggetto; ciò anche al fine di poter fornire ai comuni interessati – tenendo in considerazione i termini stabiliti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 – tutte le informazioni utili affinché lo stesso comune detenga "tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l'apporto del privato".

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) L'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- b) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito dei rifiuti e delle superfici utilizzate per le operazioni di recupero devono essere gestite in conformità planimetria allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) nella quale è rappresentata la logistica dell'impianto in relazione alla gestione dei rifiuti;
- c) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- d) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;

- e) la zona di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) deve essere pavimentata in materiale impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi e di adeguato sistema di trattamento (disoleatore e dissabbiatore), secondo quanto riportato nella planimetria della rete di raccolta delle acque meteoriche e della rete fognaria trasmessa in allegato alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025);
- f) la rete di raccolta delle acque meteoriche e dei reflui prodotti deve essere conforme alla “*Planimetria progetto rete smaltimento acque reflue*” allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025);
- g) come specificato nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) le zone adibite alla gestione dei rifiuti devono essere allestite come segue:
- Capannone 1, suddiviso nei seguenti spazi:
 - “*Area carta e cartone*” dedicata alla sola gestione dei rifiuti costituiti da carta e cartone; in questi spazi verranno eliminate le aree dedicate alla gestione di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi e verrà spostata nel “*Capannone 2*” l’attività di recupero di rifiuti costituiti da cavi e RAEE;
 - “*Area Promiscua*” dedicata alle attività descritte nella sotto riportata nota di data 6 febbraio 2017 (ns. prot. n. 67981 di data 7 febbraio 2017);
 - Capannone 2, suddiviso nei seguenti spazi:
 - “*Area metalli*” e “*Recupero cavi e RAEE*” dedicata alle attività di recupero di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi e l’attività di recupero di rifiuti costituiti da cavi e RAEE;
 - “*Area Promiscua*” dedicata alle attività descritte nella sotto riportata nota di data 6 febbraio 2017 (ns. prot. n. 67981 di data 7 febbraio 2017);
- h) nelle zone denominate “*Area promiscua*” devono essere condotte le operazioni specificate nella relazione allegata alla domanda di autorizzazione in materia di rifiuti presentata in data 6 febbraio 2017 (ns. prot. n. 67981 di data 7 febbraio 2017), cioè le attività di selezione e cernita, di messa in riserva e di stoccaggio dei rifiuti prodotti e di materie prime (EOW) derivanti dal trattamento di rifiuti vari (che possono comprendere anche metalli, carta/cartone, cavi o RAEE se le esigenze organizzative lo richiedono) e all’attività di recupero degli estintori, avendo cura di organizzare gli spazi in maniera di operare in totale sicurezza le operazioni di svuotamento dei contenitori in pressione. Su dette aree, i rifiuti devono essere sempre opportunamente separati dalle materie prime (EOW) o dai rifiuti prodotti per mezzo dell’apposizione di barriere mobili o dell’utilizzo di container o contenitori di varie dimensioni, come specificato nella nella relazione allegata alla domanda di autorizzazione in materia di rifiuti presentata in data 6 febbraio 2017 (ns. prot. n. 67981 di data 7 febbraio 2017);
- i) lo stoccaggio dei rifiuti nelle aree scoperte dello stabilimento, in particolare nell’area compresa fra i due capannoni, deve avvenire in container scarrabili i quali, fatte salve le operazioni di carico e scarico, devono risultare sempre coperti, in accordo con le prescrizioni di cui al punto 3, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016, con la quale l’impianto sopra indicato è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P., e deve riguardare le seguenti tipologie di rifiuti:
- Vetro
 - Metalli ferrosi e non ferrosi
 - Carta/cartone
 - Legno
 - Plastica rigida e non (PE, PP, PVC, PS);
- j) durante l’esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021; in particolare deve essere garantita l’intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l’area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- k) il sottofondo dell’intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere pavimentata in cemento al quarzo e mantenuta in continua efficienza;

- l) le operazioni di recupero devono essere condotte nel rispetto delle seguenti precauzioni:
 - protette dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa;
 - presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- m) la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata **ad un periodo inferiore a tre anni** a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- n) **lo stoccaggio del rifiuto ligneo celluloso triturato non deve superare 60 giorni;**
- o) **lo stoccaggio di sostanze putrescibili (per esempio erba) deve avvenire in contenitori/container chiusi (fatte salve le operazioni di carico e scarico) e non deve superare le 48 ore;**
- p) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- q) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei;
- r) nel caso in cui la stessa zona venga utilizzata per il deposito di più tipologie di rifiuti, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi, ad esempio a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey;
- s) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- t) le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere separate da quelle destinate al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto, anche a mezzo di sistemi mobili;
- u) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- v) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- w) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- x) i rifiuti che non risultano sottoposti alle specifiche attività di recupero definite al punto 1), lettera B), del presente allegato, o che non rispettano le prescrizioni riportate nel presente provvedimento e le caratteristiche delle materie prime indicate nelle specifiche normative di riferimento, devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della vigente normativa di settore;
- y) la gestione dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 14 marzo 2004, n. 49, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- z) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- aa) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- ab) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e dell'area di selezione e cernita, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ac) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ad) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente

segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

- ae) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- af) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- d) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- e) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- f) le operazioni di *accorpamento* e di *accorpamento con disimballaggio* possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER;
- g) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- h) il carico costituito dal *raggruppamento* di rifiuti **deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico** stesso in uscita dall'impianto in parola; l'impianto di destinazione al quale viene conferito il carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- i) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *selezione*, *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per:
 - i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.xx;
 - le batterie, pile, accumulatori, ... eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 16.06.xx;
 - i componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 16.02.xx;
- j) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita manuale* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;

- k) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);
- l) il rifiuto prodotto dall'attività di triturazione dei rifiuti, effettuata a valle delle operazioni di *raggruppamento*, in coerenza con il dettato normativo, deve essere identificato con il codice C.E.R. 19.12.xx;
- m) i rifiuti di cui alle lettere i), j), k) e l) appena riportate e quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto, devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - stoccati secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
 - gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia, secondo le tabelle riportate al punto 1), lettere B) e C), purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti;
- n) al termine delle operazioni di *pretrattamento* e recupero deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- o) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.

- a) I rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici 11.05.01, 11.05.99, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99, e 12.01.99 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 3.1 "*End of waste rifiuti da Rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 3.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- b) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 02.01.04, 07.02.13, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 16.02.16, 16.03.06, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 3.2 "*End of waste rifiuti costituiti da plastica*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 3.2.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- c) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone.

- a) Al fine di poter effettuare le operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati la Ditta deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 188/2020;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) la verifica sui rifiuti in ingresso di carta e cartone deve essere effettuata secondo quanto disposto in Allegato 1, lettera b) al D.M. 188/2020;
- f) la carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti disposti in Allegato 1, lettera a) al D.M. 188/2020, ossia:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	Norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643

- g) l'accertamento di conformità ai requisiti di cui nella tabella soprastante deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso;
- h) l'accertamento di cui sopra deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;
- i) la materia prima prodotta deve essere utilizzata per gli scopi specifici previsti dall'Allegato 2 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188 (manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima);
- j) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 ("*Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto*") è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 del sopracitato D.M., e inviata, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente (Settore Autorizzazioni e controlli dell'APPA);
- k) la dichiarazione sopramenzionata deve essere conservata dalla Ditta presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo qualora la richiedano;
- l) ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 188/2020, il produttore conserva per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b), del suddetto D.M. e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi;
- m) il periodo di conservazione del campione di cui sopra, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. Ai fini della

riduzione deve essere predisposta dal produttore la documentazione di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 22 settembre 2020, n. 188;

- n) le attività di recupero di materia individuate nel presente paragrafo devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ottenuti non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini.

SUB-ALLEGATO 3.1

“End of waste rifiuti da Rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) Rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe contraddistinti dai codici CER 11.05.01, 11.05.99, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99, e 12.01.99; in particolare tali rifiuti, a seconda della loro natura, devono essere gestiti come di seguito riportato:
- i rifiuti non pericolosi costituiti da alluminio devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da rame e proprie leghe devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe (ad esempio zinco, piombo, stagno, ecc...) devono essere recuperati secondo i dettami previsti per la tipologia 3.2 descritta nell’Allegato 1, sub-allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, nonché secondo quanto disposto dalla presente scheda tecnica;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) **qualora necessario** ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13, R12 e R4), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) i rifiuti in ingresso, se necessario, devono essere sottoposti ad operazioni di cernita (operazione di recupero R12) volta a suddividere i rifiuti in diverse frazioni merceologiche quali alluminio, rame e proprio leghe, zinco, piombo, stagno ecc..., finalizzata alla corretta esecuzione delle attività di recupero propedeutiche alla cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata con la presente scheda tecnica;
- e) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- f) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni preliminari alla cessazione della qualifica di rifiuto così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
11.05.01 15.01.99 12.01.03 12.01.04 15.01.04 17.01.01 17.01.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40	<p><u>Provenienza</u>: privati*, attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione e costruzione; impianti di trattamento rifiuti; centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto</u>:</p> <p><u>Per i rottami di alluminio</u>: rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p> <p><u>Per i rottami di rame</u>: rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.</p> <p><u>Per gli altri rottami non ferrosi</u>: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCB e PCT < 25 ppb; • inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; • oli < 10% in peso; • non radioattivo ai sensi della normativa vigente. 	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 2.660 m³ secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.</p> <p>Eventuale cernita meccanica e/o manuale e/o disassemblaggio (operazioni di recupero R12) finalizzate alla corretta esecuzione delle attività di recupero propedeutiche alla cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata con la presente scheda tecnica.</p> <p>Produzione di materia prima (operazione R4) secondo quanto riportato nei seguenti paragrafi "<i>criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto end of waste</i>".</p>
e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici		

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
10.08.99 12.01.99		

*qualora la Ditta avesse intenzione di esercitare l'attività di raccolta di rifiuti urbani da parte di utenze domestiche, la stessa dovrà annotare sul registro di carico/scarico il comune di provenienza dell'utente domestico che ha conferito i propri rifiuti presso l'impianto in oggetto; ciò anche al fine di poter fornire ai comuni interessati – tenendo in considerazione i termini stabiliti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 – tutte le informazioni utili affinché lo stesso comune detenga *“tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l'apporto del privato”*.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA ALLUMINIO

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da alluminio l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA RAME E PROPRIE LEGHE

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da rame e proprie leghe l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013 , recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA METALLI NON FERROSI DIVERSI DA ALLUMINIO E DA RAME E PROPRIE LEGHE

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

I rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni di selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (**operazione R4**) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo.

2) Verifiche ambientali sulla materia prima per l'industria metallurgica:

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI ed EURO. Inoltre devono presentare le seguenti caratteristiche:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 (micron) non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Al fine di verificare le specifiche sopra riportate finalizzate, tra l'altro, alla compilazione della dichiarazione di conformità di cui al punto seguente, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:

- effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di materia prima prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
- corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima per l'industria metallurgica. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di

¹ “laboratorio certificato” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.

recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima per l'industria metallurgica, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) **Conservazione dei campioni:**

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 3.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima per l'industria metallurgica prodotta dal recupero di metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig/Sig.ra _____ in qualità di _____ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

Il lotto di materia prima per l'industria metallurgica è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume:

Il predetto lotto di materia prima per l'industria metallurgica prodotta dal recupero di metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI e EURO;
- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 (micron) non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

- a)
- b)
- c)

Luogo e data

Timbro della società e firma del dichiarante

SUB-ALLEGATO 3.2

“End of waste rifiuti costituiti da plastica”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) I rifiuti in ingresso devono essere contraddistinti dai codici CER 02.01.04, 07.02.13, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 16.02.16, 16.03.06, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13 e R3), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza, per lotti di dimensione massima pari a 3.000 m³ e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a *selezione* volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni di riduzione volumetrica/granulometrica (trattamento di taglio e macinazione), ovvero selezione e/o vagliatura, per la produzione di materie prime per l'industria delle materie plastiche nelle forme usualmente commercializzate;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
02.01.04 07.02.13 12.01.05 15.01.02 16.01.19 16.02.16 16.03.06 17.02.03 19.12.04 20.01.39	<p><u>Provenienza:</u> raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.S.A.; privati*, attività industriali, artigianali, commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione; industria della produzione e trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06, attività di autoriparazione industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; operazioni di pretrattamento effettuate in forza del presente provvedimento.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> manufatti interi o parti di essi in plastica, eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi; granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb < 3%, KOH < 0,3%, Cd < 0,3%; materiali plastici prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione dei veicoli; imbottiture di sedili intere o parti di esse in poliuretano espanso; pannelli sportelli auto o parti di essi.</p>	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> (operazione R13) in contenitori (o in balle) di varie dimensioni, all'interno di capannoni con pavimentazione impermeabile, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale cernita meccanica e/o manuale e/o disassemblaggio e/o triturazione e/o compattamento (operazioni R12) per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Produzione di materie prime per l'industria delle materie plastiche mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti) e trattamento (operazione R3), per l'ottenimento di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate rispondenti alle specifiche norme UNIPLAST- UNI 10667.</p>

*qualora la Ditta avesse intenzione di esercitare l'attività di raccolta di rifiuti urbani da parte di utenze domestiche, la stessa dovrà annotare sul registro di carico/scarico il comune di provenienza dell'utente domestico che ha conferito i propri rifiuti presso l'impianto in oggetto; ciò anche al fine di poter fornire ai comuni interessati – tenendo in considerazione i termini stabiliti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 – tutte le informazioni utili affinché lo stesso

comune detenga “tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l’apporto del privato”.

2) **verifiche ambientali sulla materia prima:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche della norme UNIPLAST-UNI 10667. Al fine di verificare le caratteristiche di rispondenza alla suddetta norma UNI il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalla norma UNI 10802.

3) **Metodi d’analisi e dichiarazione di conformità (DDC):**

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
- effettuate sulla materia prima prodotta eseguendo un campione massimo ogni 1.000 t;
 - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l’accuratezza;
 - tenute a disposizione dell’Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall’impianto come materia prima, conservando in copia presso l’impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta secondo il modello denominato “*Dichiarazione di conformità (DDC)*” ed allegato alla presente, al termine dell’attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) **Conservazione dei campioni:**

- a) Il titolare dell’impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all’impianto;

- le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 3.2.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima prodotta dal recupero di rifiuti plastici"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

il lotto di materia prima prodotta dal recupero di rifiuti plastici è rappresentata:

- dalla seguente quantità in volume:

Tale materia prima è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

-;
-

Luogo e data

Timbro e firma del produttore

ALLEGATO 4

Inquinamento acustico

Valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 del 1 ottobre 2025), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Comune di Riva del Garda (TN) ha preso atto in sede di conferenza di servizi decisoria delle considerazioni ivi riportate e ha impartito specifiche prescrizioni.

Prescrizioni:

- a) La Ditta deve condurre una campagna di misura dell'inquinamento acustico relativo alle attività svolte dalla Ditta nello stabilimento nella configurazione impiantistica a seguito dell'esecuzione dei lavori prospettati con la domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025);
- b) i risultati di detta campagna di misura devono essere inoltrati al Comune di Riva del Garda (TN) e al Settore Autorizzazioni e controlli entro 3 mesi dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al punto 4) della parte dispositiva del presente provvedimento.

ALLEGATO 5

Raccomandazioni

Si rammenta alla Ditta che nel condurre lo stabilimento deve rispettare le prescrizioni impartite nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016, con la quale lo stabilimento è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P., nonché le indicazioni riportate nel parere della U.O. per le valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale di data 27 agosto 2024 (ns. prot. n. 647345)

Si rammenta il rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Antincendi e protezione civile nel parere favorevole di data 10 dicembre 2025 (ns. prot. n. 968418), di seguito riportate integralmente:

- *“Le lavorazioni previste nel progetto presentato non evidenziano quantità di materiale tali da far rientrare la attività nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco. Nel caso si intendano svolgere lavorazioni o depositi che coinvolgono quantitativi di materiale tali da far rientrare l’attività fra quelle soggette al controllo dei vigili del fuoco dovranno essere presentate le domande previste (richiesta di esame progetto e SCIA come da DPR151/2011). Si dovrà inoltre tener conto di quanto previsto dal DM 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;*
- *Ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a lavori ultimati, in relazione alla situazione effettivamente riscontrata, in sede di visita sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Quest’ultimo sarà richiesto dal titolare dell’attività in conformità alla legge vigente”.*

Rifiuti

Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l’impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell’anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall’impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all’art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l’obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 5) all’iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all’art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49);
- 6) agli adempimenti previsti dal sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006).

Emissioni in atmosfera


In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera (ad esclusione delle emissioni derivanti dagli impianti di sicurezza ed emergenza) devono essere realizzate tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente gassoso; in particolare, come disposto dall’articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P., la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato “TRONCHETTO FILETTATO”**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera (ad esclusione delle emissioni derivanti dagli impianti di sicurezza ed emergenza) devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.


TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Il punto di prelievo deve essere
posizionato in un tratto di
condotto rettilineo a sezione
costante, possibilmente verticale,
ad almeno 5 diametri idraulici a
valle ed almeno 2 diametri
idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità.


In casi eccezionali tali distanze
possono essere ridotte rispettiva-
mente a 4 e 1,5 diametri.



filetto metrico
passo 1,5

SEZIONE A-A

- RETE DI RACCOLTA ESISTENTE
- VASCA 1^a PIOGGIA / VASCA ANTINCENDIO (ESISTENTE)
- RETE DI RACCOLTA NUOVO CAPANNONE (VASCHE 2^a PIOGGIA (DA REALIZZARE))
- AREA LAVAGGIO MEZZI




AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE
PLANIMETRIA PROGETTO
RETE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

NUMERO	TAV. 1		ELABORATO	SCARICO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO NEL RIO BORDELLINO
REV. DATA	REDAZIONE	APP. DATA	DESCRIZIONE	
01	25-09-2025	MB DP	PRIMA EMISSIONE PER MODIFICA DOMANDA AUT.	
SCALA	SETTEMBRE 2025	DATA	PROTOCOLLO	DOC25-1761

COMITENTE	RALACARTA SRL UNIPERSONALE Loc. Ceole, 7 - 38066 Riva del Garda (TN)	
TECNICO		


SCHEMA GESTIONE ACQUE



	D1 - Transito mezzi, carico/scarico, movimentazione, deposito rifiuti prodotti e/o EoW e/o materie prime
	D2 - Movimentazione, trattamento, imballaggio, carico/scarico, deposito carta e cartone (rifiuti e/o EoW)
	D3 - Movimentazione, trattamento, carico/scarico, deposito metalli ferrosi e non ferrosi (rifiuti e/o EoW)
	D4 - Movimentazione, trattamento, imballaggio, carico/scarico, deposito rifiuti vari e/o EoW (plastica, legno, vetro, ...)
	D5 - Triturazione legno, carta/cartone, plastica
	D6 - Macinazione cavi elettrici
	M1/E1 - Emissioni convogliate lavorazione plastica e carta

Nota: la posizione degli impianti all'interno dell'area di competenza

COMUNE		RIVA DEL GARDA		PROVINCIA		TRENTO	
AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE				PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA			
NUMERO		TAV. 3		ELABORATO			
				EMISSIONI DIFFUSE E CONVOGLIATE			
REV.	DATA	RED.	APP.	DESCRIZIONE			
00	25-09-2025	MB	DF	PRIMA EMISSIONE PER MODIFICA DOMANDA AUT.			
SCALA		SETTEMBRE 2025		DATA		PROTOCOLLO	
						DOC25-1761	
COMMITTENTE				RAIACARTA SRL UNIPERSONALE			
				Loc. Ceole, 7 - 38066 Riva del Garda (TN)			
				TECNICO			



Areae scoperte destinate a transito mezzi, aree manovra, deposito e movimentazione di rifiuti prodotti o in attesa di recupero e/o materiali EoW prodotti (AREA SCOPERTA)

Area coperta destinata a zona di conferimento, messa in riserva, lavorazione, deposito di rifiuti prodotti e deposito di materie prime EoW costituiti da CARTA E CARTONE

Area coperta destinata a zona di conferimento, messa in riserva, lavorazione, deposito di rifiuti prodotti e deposito di materie prime EoW costituiti da METALLI

Area coperta destinata a zone di conferimento, messa in riserva, lavorazione, deposito di rifiuti prodotti e deposito di materie prime EoW costituiti da CAVI e RAEE

Areae coperte destinate a zone di conferimento, messa in riserva, trattamento deposito di rifiuti prodotti VARI; deposito materie prime EoW varie (AREA PROMISCUA)

COMUNE RIVA DEL GARDA PROVINCIA TRENTO

AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE PLANIMETRIA AREE GESTIONE RIFIUTI

NUMERO	TAV. 2		ELABORATO		RIORGANIZZAZIONE AREE GESTIONE RIFIUTI FASE 1 AMPLIAMENTO	
REV.	DATA	RED.	APP.	DESCRIZIONE	PRIMA EMISSIONE PER MODIFICA DOMANDA AUT.	
01	25-09-2025	MB	DF	SCALA		
DATA				SETTEMBRE 2025	PROTOCOLLO DOC25-1761	

COMMITTENTE
RALACARTA SRL UNIPERSONALE
Loc. Ceole, 7 - 38066 Riva del Garda (TN)

TECNICO

